

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1869

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Completamento della Commissione d'inchiesta per la Sardegna. = Seguito della discussione dello schema di legge per il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, e per l'istituzione di uffici finanziari provinciali — Emendamento del deputato Maiorana Calatabiano all'articolo 1 — Proposizione d'ordine del deputato Castiglia, ritirata — Spiegazioni dei deputati Correnti e Bargoni sulle modificazioni proposte — Approvazione dell'articolo — Obbiezioni dei deputati Crispi e Pescatore al 2°, e risposte del relatore Bargoni e del ministro Broglio — Proposizione del deputato Castiglia circa la non applicazione del regolamento, rigettata — Emendamento del medesimo all'articolo, rigettato — L'articolo è approvato — Emendamento del deputato Mellana, e obbiezioni del deputato Alfieri al 3° — Risposte del relatore Bargoni — Emendamento del deputato Castiglia — Approvazione dell'articolo con emendamento del deputato Pescatore — Aggiunta del deputato Castiglia, respinta dal relatore e quindi dalla Camera — Approvazione dell'articolo 4 emendato. = Domanda dei deputati Ara, Oliva e Miceli di contratti ed istruzioni relative alla legge sul macinato, e dichiarazioni dei ministri per le finanze e per l'interno.

La seduta è aperta al tocco.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

VALUSSI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,431. Il sindaco del comune di Montegrimano, provincia di Pesaro e Urbino, presenta alcune considerazioni intorno alla tassa del macinato, e propone che questa venga data in appalto ai comuni.

12,432. La Giunta comunale di Casalpusterlengo appoggia la petizione inoltrata dal municipio di Lodi per la ricostituzione in provincia dell'attuale circondario di Lodi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Per privati affari il deputato Fambri domanda un congedo di quattro giorni.

Il deputato Guttierrez scrive che un decreto del tribunale di Torino citandolo a comparire, in qualità di testimone, in un processo, è obbligato a chiedere un congedo di otto giorni.

Il deputato Fenzi, dovendo assentarsi da Firenze per alcuni giorni, domanda un congedo fino a tutto il 21 corrente.

Il deputato Casati chiede un congedo di tre giorni per urgenti affari comunali.

Per affari di famiglia il deputato Calvino domanda

un congedo di quattro giorni; il deputato Morpurgo di tre; il deputato Mazziotti di dodici.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Annunzio alla Camera che, per completare la Commissione d'inchiesta sulle condizioni della Sardegna, furono nominati gli onorevoli Tenani e Mantegazza.

(Il deputato Corapi presta giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE E SUGLI UFFICI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sopra il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale e l'istituzione di uffici finanziari provinciali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maiorana Calatabiano.

MAIORANA CALATABIANO. Senza che le mie osservazioni, che mi permetterò di presentare brevissimamente alla Camera, involvano l'idea dell'appoggio al progetto di legge in discussione, dovechè invece, come risulta dal mio voto emesso quando si trattò di passare alla discussione dei singoli articoli, io intendeva respingerlo: senzachè venisse colle mie brevi osservazioni preclusa la via agli altri emendamenti, sia nel senso di combatterne la sostanza degli articoli, sia in quello di apprestare una vera ed efficace garanzia, io mi per-

metto di far notare alla Camera che anzitutto credo suo dovere rimettere l'ordine logico nella posizione degli articoli, che a me pare non sia stato sin dai primi rispettato.

Infatti il concetto della direzione suprema dei servizi, onde si compone l'amministrazione dello Stato, questo concetto mi pare che debba non precedere, ma immediatamente seguire l'altro sull'amministrazione dello Stato medesimo. E siccome nell'articolo 1 si parla di questa direzione suprema di tutti i servizi dello Stato, e nel secondo articolo si parla dell'amministrazione, così il primo mio intendimento sarebbe quello di rimettere questi due articoli nel giusto loro ordine logico.

Fatta questa prima osservazione, mi permetterò di venire ad un'altra non meno seria, ed è questa: io ritengo che negli intendimenti della Commissione non ci sia stato quello di escludere l'organismo della suprema direzione dello Stato e le singole sue attribuzioni da tutte le funzioni che formano o possono formare materia del Consiglio dei ministri; ora è di tutta evidenza che non solamente non è compreso questo concetto nel primo articolo in cui si parla della direzione suprema dell'amministrazione dello Stato, ma è espressamente escluso nel secondo, in cui è detto che l'amministrazione dello Stato si esercita o collettivamente od individualmente. Se nella mente della Commissione non si fosse introdotta la distinzione fra direzione suprema ed amministrazione dello Stato, il secondo articolo ovvierebbe l'inconveniente; ma avendole distinte, deve estendersi all'una ed all'altra il concetto dell'opera del Consiglio dei ministri.

Ora io credo che, riducendosi i due articoli in uno solo, del quale sarebbe prima parte l'idea dell'amministrazione dello Stato, e seconda parte l'altra della direzione superiore, si renderebbe esattamente comune all'amministrazione dello Stato ed alla direzione superiore il lavoro ora collettivo del Consiglio dei ministri, ora individuale del ministro.

A questa seconda osservazione io ne aggiungerò una terza, e sarebbe questa: ad evitare che nell'applicazione dei due principii esposti e che verrebbero sviluppati nei due articoli o in un solo articolo, se questi articoli si formulassero in uno solo, come sarebbe mio intendimento, ad evitare, io dico, che si cadesse in contraddizione coll'articolo 5, in cui si sviluppano le funzioni e le incombenze dei ministri, io sarei di avviso di far precedere l'articolo quinto all'articolo terzo e quarto. Così facendo si escluderebbe l'altro inconveniente di far supporre che, mentre è espressamente riservata ai ministri l'alta direzione dell'amministrazione dello Stato, questa riserva poi non venga in contraddizione co' termini in cui l'articolo quinto viene a determinare il modo onde personalmente o per rappresentanza eserciteranno le loro funzioni i ministri medesimi; pel detto articolo quinto invero è detto che

i ministri funzionano personalmente e col sussidio del proprio ufficio, funzionano col mezzo delle amministrazioni centrali, funzionano anche per le ispezioni generali.

Ora, se il concetto di funzione è assoluto e complesso e non si circoscrive all'amministrazione dello Stato, ma si estende anche alla direzione suprema, si vede bene che, mentre nel primo articolo si è preteso attribuire o, come vuoi, affidare ai ministri il potere dell'esercizio di quella direzione suprema, escludendo la facoltà di delegarla in tutto o in parte ad altri uffici ausiliari o dipendenti dal Ministero; nel proposto articolo 5 poi quel divieto di delegazione verrebbe assolutamente distrutto. Capisco che non sarebbe negli intendimenti dell'onorevole Commissione di dare questo significato all'articolo 5, ma quanto alle parole della disposizione lo porterebbero in modo assoluto. E siccome non si può credere che si funzioni quando si tratti di amministrazione dello Stato e non pure quando si tratti di direzione suprema; così mi pare che bisognerebbe modificare l'articolo in modo da conservare l'armonia coi precedenti.

Dopo questa osservazione, che meglio rischierò anche venendo all'emendamento sull'articolo 5, io mi permetterò far notare alla Camera, come le difficoltà che sorsero nell'ultima tornata, in cui la Camera si occupò di questo progetto di legge, vengano interamente eliminate.

Infatti, nel modo in che verrebbero formulati i concetti dei due primi articoli, mercè il mio emendamento, sarebbe tolto l'equivoco a cui potrebbe dar luogo la parola *affidata* e un po' più quella di *riservata*, sarebbesi avviato al timore di attentare allo Statuto. Non insisterò su ciò, la lettura semplice del mio emendamento darebbe unità ai concetti dei due articoli proposti dalla Commissione, e risparmierebbe espresse affermazioni che non è bene si facciano.

Mi permetto d'aggiungere solo un'osservazione, cioè che quando la direzione suprema dei servizi dell'amministrazione dello Stato, secondo è stato affermato dalla stessa Commissione nella sua relazione, vuol essere condotta in Consiglio dei ministri precisamente per l'ordine politico; quando è innegabile che lo stesso Consiglio vi entri nella direzione suprema per molte contingenze puramente amministrative, e valga solo la sistemazione organica della direzione stessa, e la formazione dei regolamenti generali: ne segue di necessità di non escludere dalle materie del Consiglio dei ministri l'importantissimo ramo della suprema direzione dei servizi dello Stato. In conseguenza, trovandomi d'accordo con la Commissione sulla necessità in più casi del lavoro del Consiglio dei ministri, in fatto di suprema direzione dei servizi, mi pare che, venendo ora a formulare gli articoli di legge, si debba eliminare, non il dubbio, ma la certezza che, secondo me ci sarebbe, che la direzione suprema, secondo i due arti-

coli del progetto, sarebbe oggetto solo di lavoro individuale di ciascun ministro, mentrè l'amministrazione, onde la direzione generale si è voluta distinguere, sarebbe pure oggetto di lavoro collettivo.

Per queste brevi considerazioni, io voglio sperare che l'onorevole Commissione e la Camera prenderanno in qualche considerazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Castiglia ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

CASTIGLIA. Dopo la votazione dell'altro ieri, la Camera non può non essere rimasta in grave pensiero, per le circostanze che io ho l'onore di sottomettere, senz'altri andirivieni, alla Camera.

Da un lato, la Camera ha deciso di continuare la discussione della legge sull'amministrazione centrale e degli uffici finanziari. Questa è una legge lunga, che ad ogni articolo ha il riscontro di molti emendamenti, emendamenti che portano a discussioni certo non brevi; e quindi io credo che sarà una medesima convinzione in tutti che questa discussione non può essere corta e che assorbirà molti giorni e fors'anche molte settimane. Questo è un fatto che la Camera deve avere presente; e il medesimo non può non essere nella coscienza di tutti noi.

Dall'altro lato, quando quella votazione potesse avere escluso, per il momento, la discussione dei bilanci, non può non pesare sull'anima di ognuno dei deputati ufficio loro primario essere quello appunto di discutere l'entrata e la spesa dello Stato. Se questa legge, coi suoi riordinamenti, può portare a qualche risparmio, la discussione dei bilanci potrebbe certamente portarne anche maggiori.

In secondo luogo, questo bilancio che si deve discutere è quello di cui corre l'esercizio. Quanto più se ne affretta la discussione, quanti più si possono dalla Camera trovare e sancire risparmi, tanto i risparmi saranno maggiori, perchè la loro esecuzione comincerà alquanto prima.

Poste queste premesse, che io credo siano nella convinzione di tutti gli onorevoli nostri colleghi, ecco a quale idea io sono venuto. A me pare avere trovata una via, un mezzo termine che concili l'un interesse e l'altro.

Il ministro delle finanze l'altro ieri si oppose vigorosamente a che si cominciasse subito la discussione dei bilanci, e si intermettesse la discussione di questa legge; e ciò perchè disse, a parte i risparmi, questa è una legge di finanza, ed a me, ministro delle finanze, questa legge necessita, e mi necessita urgentemente. Queste intendenze, queste delegazioni di finanza, io credo essere degli uffici impreteribili, perchè l'amministrazione dello Stato vada bene, vada in meglio.

Posta questa premura del ministro delle finanze, io ho riflettuto così: questa legge che già da molti giorni la Camera discute, e la discussione della quale dovrebbe protrarsi di tanto, è una, ma nacque in due, ed

è due in una. La parte che riguarda l'amministrazione centrale e l'amministrazione provinciale reca molte, direi, definizioni; ma pare a me che vi si trovino sanzioni rarissime; se non si va sino alla parte attinente gl'impiegati e nella quale vi è qualche disposizione, la quale, forse, reca qualche cosa di nuovo, il resto di questa legge, più che altro, è una riassunzione, dirò così, una definizione di ciò che esiste, nè più nè meno.

Quando noi ci saremo per lungo tempo arrabattati sopra quelle definizioni, l'amministrazione dello Stato non cangierà per niente nè in meglio. Non vi sarà che una legge sola in luogo di varie leggi e di varie disposizioni fatte con editti diversi e da autorità anche diverse, perchè una parte viene pure dal potere dispotico dei tempi che precessero la Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Castiglia, la prego di limitarsi alla mozione d'ordine.

CASTIGLIA. Conchiudo. Dunque questa legge è due leggi in una. Dividiamo la parte che interessa meno, e che è meno urgente e rimettiamola ad altro tempo; e la parte che riguarda la finanza discutiamola subito.

La mia mozione si riduce in questi termini: sia limitata la discussione agli uffici finanziari e che di questa parte se ne faccia una legge speciale ed unica.

Limitandoci a questa parte, si torrà quanto meno tempo alla discussione dei bilanci, e l'esame dei bilanci potrà venire adempiuto ampiamente ed opportunamente.

Ecco la mia mozione. Spero, che la Camera ed anche l'onorevole ministro la troveranno al tutto pratica e fatta nel senso della maggior conciliazione possibile, e che pertanto vorranno benignamente aderirvi.

Se anche credono di prendere un momento per concertarsi e vedere se la cosa sia possibile, come io vedo possibilissima, facciano pure, chè io non insisto perchè consentano immediatamente; ma insomma se trovano che la cosa possa avere qualche effetto pratico, od ora o domani, lo dichiarino esplicitamente.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. L'onorevole Castiglia colla buona intenzione di proporre alla Camera un metodo per andare più speditamente in questa faccenda, solleva una questione che, se dobbiamo discuterla, ci farà perdere un'altra giornata.

Io faccio considerare alla Camera che tutte queste questioni pregiudiziali, tutti questi incidenti che si sollevano ad ogni tratto, non fanno che inceppare l'andamento di una discussione, che, se si trattasse rapidamente e francamente, ci porterebbe fuori di tutti quei dubbi, in tempo assai minore di quello che si crede. Io domando dunque alla Camera che si compiacca di tener ferma la sua decisione, di deliberare senza interruzione intorno agli articoli di questa legge.

CASTIGLIA. Allora io ritiro la mia mozione. Credeva di far cosa utile per il Ministero e per la Camera; il Ministero non vuole, continuiamo. Però se ci avesse riflettuto, sono persuaso che non avrebbe rifiutato.

BARGONI, relatore. Dal momento che l'onorevole Castiglia ritira la sua proposta, io non ho bisogno di fare dichiarazioni alla Camera. La sola cosa che debbo farle presente è che da un lato la Commissione crede la legge inscindibile nelle sue parti, e che perciò non avrebbe mai accettata questa proposta; dall'altra parte poi la Camera ricorda che, con una sua deliberazione ordinò che di due leggi se ne facesse una sola, e di questo diede formale mandato alla Commissione.

CASTIGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha ritirato la sua proposta, non ha più luogo a parlare.

CASTIGLIA. Volevo soltanto dire che...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Castiglia, con queste interruzioni non si finisce più!

La Commissione, in conseguenza della proposta dell'onorevole Rattazzi di modificare il primo articolo, avrebbe proposto di redigerlo nei seguenti termini:

« La direzione suprema di tutti i servizi, che costituiscono l'amministrazione dello Stato, affidata ai ministri segretari di Stato, non può da questi essere delegata ad altri. »

CORRENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

CORRENTI. (Della Commissione) La Camera ricorderà che nell'ultima seduta in cui si discusse questa legge, l'onorevole Rattazzi fece una osservazione, la quale fu accolta dalla Commissione col conveniente riguardo, per cui, essendo anche sul finire della seduta, la Commissione stessa chiese che fosse rimessa la discussione alla successiva tornata, per aver tempo di combinare, ove paresse necessario, una nuova compilazione dell'articolo.

Veramente esaminando nuovamente e attentamente l'articolo, la Commissione non potè persuadersi che vi fossero i pericoli che ci farebbero temere gli oppositori. Imperocchè due erano le accuse che si facevano: innanzi tutto si appuntava d'inutilità questo articolo, poi si mostrava temere che alcune frasi di questo primo articolo fossero in contraddizione colle prescrizioni dello Statuto.

Cominciando da quest'ultimo appunto, che è certamente il più grave, la Commissione non poteva neppure immaginare che un articolo di una legge destinata a determinare le norme dell'amministrazione pubblica, legge che non ha un carattere politico, e che anzi ha messa grandissima cura nel distinguere l'azione politica dei consiglieri della Corona dall'azione loro come capi dell'amministrazione, non poteva, dico, immaginarsi che mai si potesse credere che una frase di una legge di questa natura potesse contraddire allo Statuto, che è il postulato necessario, indispensabile, indiscutibile di tutte le leggi, e di tutta la nostra vita politica.

Ma, ad onta di ciò, l'autorità grande dell'opponente

e il fatto che si fosse potuto sollevare e sostenere questo dubbio costituzionale davanti al Parlamento, ha inclinato la Commissione al desiderio d'introdurre nell'articolo qualche modificazione, onde si togliesse fino il sospetto e l'ombra più lontana di siffatte questioni costituzionali. Ed è perciò che, d'accordo anche coll'onorevole Rattazzi, il quale ebbe le gentilezza di prendere parte ieri alla discussione della Commissione, si sarebbe compilato l'articolo come la Camera l'ha sentito leggere dal presidente, e l'articolo sarebbe concordato in modo che non potrebbe più nascere neanche il dubbio che le parole isolate « la direzione suprema affidata ai ministri » potevano far nascere. « È affidata ai ministri, » diceva la prima dizione, e però si sospettava che la direzione amministrativa, in forza di questa legge, venisse affidata unicamente e incondizionatamente ai ministri.

La Commissione, quando nella legge aveva menzionato i ministri, sapeva e credeva che si sapesse come questi ministri nascono costituzionalmente, cioè nel modo determinato dallo Statuto. Ciò non ostante, per non lasciare il menomo appiglio al sospetto, ci siamo risolti di sopprimere il verbo è in modo che non ci sia più nessuna possibilità di credere che cotesto articolo di legge determini le facoltà dei ministri.

Così, invece di usare la dizione, la *direzione suprema è riservata* come nell'articolo originale, si è cercato di esprimere questo medesimo concetto, che diventa il principale dell'articolo, e della cui utilità convennero anche gli oppositori, specialmente l'onorevole Rattazzi. Si dice dunque: *che la direzione suprema amministrativa non potrà dai ministri essere delegata ad altri.*

In questo modo la Commissione crede, non dirò di aver migliorato la redazione dell'articolo, ma d'aver tolto ogni pretesto ad osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi intende parlare?

RATTAZZI. Non occorre, sono d'accordo.

CASTIGLIA. Chiedo di parlare. (*Rumori a destra*)

L'articolo, come è stato redatto dalla Commissione è per me inammissibile. Le leggi debbono dir qualche cosa e qualche cosa di pratico. Quest'articolo dice nulla, ed altro non fa che imbrogliare le leggi esistenti. Quest'articolo dice infatti: « La direzione suprema di tutti i servizi che costituiscono l'amministrazione dello Stato, affidata ai ministri segretari di Stato, non può da questi essere delegata ad altri. » Ma è stata mai tale autorità delegata ad altri? Si è visto mai cotesto?

PRESIDENTE. Vuol dire che non lo sarà neanche d'ora in poi.

CASTIGLIA. Mi perdoni, onorevole signor presidente.

Questo non si può fare; noi facciamo leggi e facciamo leggi che obbligano, facciamo leggi che sono da un lato di utile al paese, dall'altro sono anche di onore e di decoro. L'articolo come stava aveva un senso;

come sta ora non ne ha più niuno. Come stava, violava lo Statuto, esautorava il Re e le Camere, ma diceva qualche cosa; come sta ora non dice più nulla. Che la direzione suprema di tutti i servizi i quali costituiscono l'amministrazione dello Stato sia affidata ai ministri è cosa che tutti sanno. Con ciò nulla si dice di nuovo. Inoltre non accade nemmeno dire che tale direzione non può essere delegata ad altri, perchè lo Statuto dice che il Re nomina e revoca i ministri, che i ministri sono responsabili, che le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma d'un ministro. Ma voi nel nuovo articolo, voi dite molto di meno.

Avete, è vero, assentito alle mie avvertenze d'ieri l'altro. Avete tolto la riserva della direzione suprema; avete tolto che questa legge affidi, ciò che ai ministri testualmente dallo Statuto è dato. Ma anche con la vostra nuova compilazione di questo articolo primo, pregiudicate sempre lo Statuto. E ciò perchè? Perdonate; per la cruda, accanita ed inconcepibile esigenza dell'animo vostro, di fare una legge quando una legge non abbisogna. Se i ministri sono responsabili, non possono delegare ad altri la loro autorità. E perchè dire dunque per una nuova legge cose che ai dettami dello Statuto sono necessariamente implicite?

C'è di più: lo Statuto dice che gli atti del Governo non sono vevoli se non sono muniti della firma di un ministro. Ora, io domando, quando questa legge è legge fondamentale e preesistente, quando questa così esplicitamente ordina e determina qual è la condizione dei ministri in faccia al Parlamento, in faccia al paese, in faccia al capo del potere esecutivo, è decoroso per la Camera l'approvare un articolo il quale non può avere altro senso che di derogare a ciò che lo Statuto porta? (*Interruzione a sinistra*)

Senza dubbio il vostro nuovo articolo non potrebbe avere altro senso che di derogare a ciò che lo Statuto ha con pienezza di disposizioni sancito.

Dunque il vostro articolo è inutile, e la Camera non deve lasciar passare articoli inutili.

Se poi il vostro articolo dice molto meno di quello che dica l'articolo 67 dello Statuto, la Camera, in una legge fondamentale non può lasciar passare un articolo che dica meno, perchè una legge successiva, voi lo sapete meglio di me, deroga alle leggi precedenti; e quando una legge successiva dice meno di una legge anteriore, fosse pure una legge statutaria, s'intende implicitamente essersi alla medesima derogato, e, quand'anche non vi si deroghi esplicitamente, resta sempre il dubbio che deroga siasi voluto fare.

Ricordate, o signori, che noi, come disse egregiamente l'onorevole Crispi, siamo costituiti e costituenti, e questa idea stessa ho pure sentito a proclamare in questa Camera dall'onorevole Pisanelli. Quando capitò la legge sulle corporazioni religiose si voleva posta in legge la libertà della coscienza, si voleva dero-

gare all'articolo primo dello Statuto; e alcuni andavano persino nell'idea di venirsi a una Costituente. E allora l'onorevole Pisanelli disse: ma noi siamo potere costituito e costituente; noi possiamo andare gradatamente modificando le disposizioni dello Statuto.

Ora, quando collo Statuto preesistente fate una legge che sulla stessa sanzione dice meno dello Statuto, dimando io che cosa intendete? Che cosa volete? Volete che la Camera chiuda gli occhi? Volete che lasci passare dichiarazioni inutili, cioè inopportuni? Volete voi dia via a dichiarazioni, che sono trasgressioni della legge fondamentale?

Io prego la Commissione a non volersi ostinare; la prego a ripensare a ciò che io poc'anzi ho proposto, e ne prego anche il signor ministro. Non è possibile che noi tiriamo avanti con questa legge.

Nulla ci è che vaglia nel primo articolo; il non potersi delegare la direzione suprema, in faccia all'articolo quinto, e all'articolo 52 dello Statuto non val nulla. E poi viene l'articolo secondo.

PRESIDENTE. Non ci siamo ancora.

CASTIGLIA. Perdoni, io sto facendo una dimostrazione della vanità della legge. L'articolo 2°, il 3°, il 4°, il 5° non sono disposizioni d'una legge seria. Le leggi serie sono quelle che danno delle disposizioni che obbligano, ma le leggi che non sono che un complesso di definizioni dello stato attuale e che finiscono con dire che le cose debbono restare come sono, non sono leggi che la Camera possa, senza detrarre alla propria dignità, consentire, molto meno poi quando queste inutilità impediscono e ritardano l'ufficio altissimo che ha la Camera di guardare ed esaminare l'entrata e l'uscita tutta quanta del regno.

Quindi se io non votava l'articolo primo come era proposto, voto molto meno questo, e prego la Camera a ricordarsi della propria dignità, ed a non farne getto sì facilmente. (*Vivi rumori*)

PRESIDENTE. Ci provvederà da sè la Camera.

CASTIGLIA. Io non faccio che richiamarmi al sentimento che la Camera ha del proprio dovere.

PRESIDENTE. La Camera non ne ha bisogno di cotesta raccomandazione.

Non avendo l'onorevole Castiglia accettato il primo articolo, neppure come venne modificato dalla Commissione, d'accordo coll'onorevole Rattazzi, io pongo ai voti i suoi emendamenti. Anzi principio dal sott'emendamento che l'onorevole Castiglia ha proposto all'emendamento dell'onorevole Nisco. È in questi termini:

« I Ministeri da ora saranno cinque soltanto... »

CASTIGLIA. Ma la discussione non è ancora chiusa. Bisogna prima domandare se si vuol chiudere.

PRESIDENTE. Quando nessuno più chiede di parlare, naturalmente è chiusa, se Dio vuole! (*Parità*)

CASTIGLIA. Perdoni, signor presidente...

PRESIDENTE. Ma a questo modo non si va avanti.

CASTIGLIA. Ma io non voglio andare avanti... (*Scoppio di rumori di disapprovazione e risa*) Signori, è un diritto mio.

PRESIDENTE. Ella non ha facoltà di parlare.

L'onorevole Castiglia propone che all'emendamento del deputato Nisco si faccia questo sotto-emendamento.

CASTIGLIA. Questo io lo ritiro. Quanto all'altro emendamento la Commissione ha aderito.

L'altra parte è l'emendamento dell'onorevole Maiorana a cui aderisco, per cui non occorre che sia messo in votazione il mio.

Non resterebbe più che la proposta soppressione.

MAIORANA CALATABIANO. La Commissione, ispirandosi al principio d'autorità, trovò giusto di dare importanza soverchia, l'altra volta, ad un emendamento, che per quanto sia stato da prendersi in considerazione, si sarebbe potuto accettare o respingere senza altro, e rimandò la discussione da un giorno ad un altro.

Con misura diversa ora la Commissione avrebbe voluto rispondere, quasi in modo sottinteso al mio emendamento, che pure si poggia sopra considerazioni che non esito a chiamare gravi. E tanto più mi fermo su tale concetto, in quanto taluno della Commissione avevami dichiarato che trovava giusto il mio emendamento ai due articoli primi.

Se nondimeno il contegno della Commissione viene da che essa si crede forte nel numero dei suffragi che vi saranno in suo favore, io pregherei il signor presidente a ritenere come non presentato il mio emendamento, bastando a conforto della mia coscienza la spiegazione che vi diedi nelle poche parole testè pronunciate.

BARGONI, relatore. Evidentemente, quando il presidente della Commissione ha dato spiegazioni sul nuovo articolo da noi proposto, gli è sfuggito di tener parola degli emendamenti che poco prima l'onorevole Maiorana Calatabiano aveva sviluppato, ma questi può essere ben certo che, così verso di lui come verso ogni altro collega, la Commissione non vuole mancare a qualsiasi convenienza.

Precisate in questi termini le cose, mi affretto, a nome della Commissione e del presidente della medesima, a soggiungere quello che egli avrebbe detto, cioè che la Commissione ha inteso benissimo come l'onorevole Maiorana Calatabiano sia entrato precisamente nello spirito delle idee che la Commissione avea voluto consacrare nell'articolo 1 e nell'articolo 5 che vi si riferisce. Essa per altro non credrebbe di accettare la modificazione che l'onorevole Maiorana Calatabiano propone, ritenendo che dopo la nuova forma stata data all'articolo 1, questo probabilmente dovrà mutare di posto, e che per conseguenza, se, come accade sempre in tutte le leggi di una certa lunghezza, sarà riservata alla Commissione la facoltà di coordinare più tardi gli articoli, l'articolo 1 potrà facilmente diventare articolo 2, ed allora l'onorevole Maiorana

Calatabiano avrà campo di trovarsi interamente soddisfatto, riconoscendo in questo modo che le sue idee ricevono la piena adesione della Commissione, come d'altro canto la Commissione riconosce che egli era entrato nello spirito delle idee proprie.

MAIORANA CALATABIANO. La spiegazione è semplicissima.

Le risposte del relatore, soddisfacenti quanto al principio di moralità, non sciolgono le difficoltà puramente legislative. Io ringrazio il relatore e la Commissione che terrà in considerazione l'idea del riordinamento degli articoli secondo l'ordine logico da me proposto, ma devo soggiungere che io ho fatto degli appunti non soltanto di semplice ordine logico, ma invece ho pure fatte altre considerazioni, e noto questa, cioè che il primo articolo del progetto della Commissione, in rispondenza al secondo, esclude completamente dalla competenza del Consiglio dei ministri ogni lavoro, ogni determinazione relativa alla direzione suprema nei servizi dello Stato: ora questo, e questo solo io credo sia degno di speciale osservazione. Io affermo che questa esclusione vi è; se la Commissione crede che non vi sia, lo dichiari. Però io riterrò che, se si vota l'articolo come lo propone ora la Commissione, modificato di concerto con l'onorevole Rattazzi, lascerà ferma la mia difficoltà, ed è bene vi si provveda accettando il mio emendamento o surrogandovi altro di somigliante.

Ecco la ragione per cui io mi credeva in diritto di dirigere alla Commissione l'osservazione che feci testè.

PRESIDENTE. Non insiste che io metta ai voti il suo emendamento?

MAIORANA CALATABIANO. Insisto.

BARGONI, relatore. Se l'onorevole presidente lo permette, darò un'altra risposta.

Io non comprendo come l'onorevole Calatabiano creda che l'articolo 2, il quale parla in genere di amministrazione, non faccia alcuna allusione alla direzione suprema. Evidentemente, quando si parla di amministrazione, si parla di tutti i gradi dell'amministrazione; quindi tanto della parte suprema direttiva, quanto dell'amministrazione ordinaria. Egli è per questo che, quando per ragione logica in fine di legge si proceda a coordinare gli articoli, ed il secondo diventi primo, che cosa avviene? Avviene che nel secondo, diventato primo, si parlerà in genere di amministrazione, e nel primo, diventato secondo, si parlerà di direzione suprema; e a questa direzione suprema si apporrà quel limite restrittivo che, in conformità dell'emendamento Rattazzi, apparve desiderabile, cioè che tale direzione suprema non possa mai dai ministri essere commessa ad altri, non essendo concepibile che l'alta responsabilità inerente al loro ufficio, in conformità dello Statuto, possa essere ad altri delegata.

Dopo queste spiegazioni, la Commissione non può che domandare la razione degli emendamenti Calatabiano, e l'adozione delle proprie proposte.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Nisco perchè io metta ai voti i suoi emendamenti?

NISCO. Io aveva presentato questo emendamento...

PRESIDENTE. Non se l'abbia a male, ma io credo che ora non si possono più dare tante spiegazioni.

NISCO. Io mi riservo di presentare questo emendamento all'articolo 11, poichè l'onorevole relatore ha detto che precisamente nell'articolo 11 è stata formolata questa questione, cioè a dire se debba esser ritenuto l'assetto dei Ministeri qual è attualmente, oppure debba essere riservato ad una legge speciale, senza guardare l'ordinamento attuale.

Dunque, per non protrarre questa discussione che è stata bastantemente lunga, io acconsento a ritirare ora il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti prima di tutto questo emendamento proposto dall'onorevole Maiorana Calabiano:

« L'amministrazione dello Stato e la suprema direzione di tutti i servizi che la costituiscono si eserciteranno o collettivamente dai ministri deliberanti in Consiglio, o individualmente dai singoli ministri. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'articolo primo come è stato modificato dalla Commissione d'accordo con l'onorevole Rattazzi.

(È approvato.)

MELLANA. Ha dimenticato il mio emendamento.

Io ho mandato una proposta alla Presidenza che riguardava appunto l'emendamento Nisco, e siccome l'onorevole Nisco si riserva di riproporre più opportunamente il suo emendamento in occasione della discussione dell'articolo 11, riservo anch'io allora la mia proposta dimenticata dal presidente, quando cioè sarà in discussione l'emendamento Nisco.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Mellana, ma il suo emendamento non è stato da me dimenticato; esso arrivò solo al banco della Presidenza in questo momento. Lo aveva presso di sè la Commissione; io non ne aveva notizia veruna. Ella dunque si riserva di rappresentare questa proposta all'articolo 11.

L'articolo primo essendo approvato, do lettura dell'aggiunta proposta dall'onorevole Nervo:

« I servizi che costituiscono l'amministrazione dello Stato sono ripartiti fra i diversi Ministeri nel modo indicato nella prima parte della tabella A annessa alla presente legge.

Tabella A.

PARTE I.

Attribuzioni dei Ministeri.

Ministero del tesoro.

Alta sorveglianza sulla gestione del patrimonio dello Stato e sull'impiego dei suoi proventi.

Contabilità generale delle spese e dei proventi dello Stato.

Compilazione definitiva e presentazione al Parlamento dei bilanci preventivi e dei conti amministrativi di ogni esercizio. Crediti suppletivi.

Accertamento della situazione dei proventi e delle spese, e compilazione e presentazione al Parlamento delle situazioni del tesoro.

Applicazione dei proventi dello Stato alle spese pubbliche.

Autorizzazione del pagamento delle spese pubbliche, e distribuzione mensile fra i diversi Ministeri dei fondi che il tesoro ha disponibili per farvi fronte in conformità dei bilanci e dei crediti approvati.

Movimento generale dei fondi; operazioni di tesoreria; buoni e vaglia del tesoro; prestiti ed altre operazioni di finanza.

Debito pubblico; Cassa dei prestiti e depositi.

Conti correnti con pubblici stabilimenti e con società.

Garanzie a carico dello Stato.

Personale di tutti gli agenti del tesoro.

Sorveglianza delle Casse pubbliche e verificaione dei conti degli agenti contabili.

Verificaione e giustificazione di tutte le spese pubbliche ordinate dai diversi Ministeri.

Rapporti colla Corte dei conti in quanto concerne l'applicazione del bilancio attivo e passivo dello Stato e la gestione dei contabili del tesoro.

Spesa relativa alle pensioni civili e militari nei limiti del fondo stanziato nel bilancio.

Crediti dello Stato verso le provincie, i comuni e i privati.

Circolazione monetaria e fiduciaria; servizio delle zecche.

Officina per la fabbricazione di carte-valori.

Contenzioso relativo al pubblico tesoro.

Ministero delle finanze.

I proventi dello Stato.

L'Amministrazione dei servizi relativi all'applicazione ed alla riscossione delle tasse dirette, delle tasse di registro e bollo, alle dogane, gabelle ed altre tasse indirette, alle privative, al lotto ed ai beni demaniali;

Applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico in quanto riguardano i beni passati al demanio dello Stato;

Applicazione delle vigenti leggi sull'uso delle acque pubbliche;

Preparazione e presentazione al Parlamento dei progetti di legge relativi ai suddetti servizi;

Comunicazione al Ministero del Tesoro degli elementi necessari per la compilazione del bilancio del Ministero delle finanze;

Concentramento e periodica pubblicazione delle ri-

sultanze generali dell'applicazione delle leggi relative ai servizi medesimi;

Questioni di finanza relative ai trattati internazionali di commercio e di navigazione e relative comunicazioni al Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Servizio dei pesi e delle misure nei limiti stabiliti dalla legge;

Sorveglianza immediata e continua degli agenti incaricati della riscossione delle tasse e degli altri proventi dello Stato.

Ministero dell'interno.

L'alta sorveglianza sulla esecuzione della legge comunale e provinciale;

La nomina degli agenti incaricati dal potere esecutivo di esercitare questa sorveglianza nelle provincie;

L'applicazione della legge sulle elezioni politiche;

Il Consiglio di Stato, gli archivi dello Stato, l'applicazione della legge sulla guardia nazionale;

Il servizio delle carceri nei limiti determinati dalla legge;

I servizi della sicurezza pubblica, della sanità interna e marittima nei limiti stabiliti dalle leggi;

Il corpo dei carabinieri;

Le ricompense ad azioni generose;

I bagni penali.

Ministero di grazia e giustizia.

La conservazione e l'apposizione del sigillo dello Stato;

La formazione e la conservazione del bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti reali;

La sanzione e la promulgazione delle leggi e dei decreti reali;

L'amministrazione della giustizia e la nomina dei funzionari che vi appartengono;

La istituzione del Ministero Pubblico;

La istituzione delle Corti d'assise;

L'ordinamento del notariato;

L'estradizione dei delinquenti;

I ricorsi in grazia;

La commutazione di pene;

Le domande di riabilitazione;

Le spese di giustizia criminale;

L'applicazione delle leggi sullo stato civile;

Le mutazioni dei nomi di famiglia;

La reintegrazione nella qualità e nei diritti di cittadino italiano;

Le naturalizzazioni;

La collazione di titoli di nobiltà;

Il mantenimento del principio costituzionale della libertà dei culti;

Le altre questioni relative al culto;

L'applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico in quanto riguardano il culto.

Ministero della guerra.

L'ordinamento, la disciplina, il mantenimento e la conservazione dell'esercito.

Il materiale dell'esercito.

La costruzione, l'armamento e la conservazione delle piazze forti.

Gli istituti di veterani ed invalidi ed altri istituti militari.

La giustizia criminale militare.

Gli stabilimenti di reclusione militare e di pena.

Il servizio sanitario dell'esercito.

L'ordine militare di Savoia e le medaglie al valore militare.

Ministero della marina.

La marina militare.

La costruzione, l'acquisto e la conservazione delle navi da guerra.

Il materiale delle navi da guerra.

L'armata navale. — L'ordinamento, la disciplina, il mantenimento e la conservazione dell'armata.

Il materiale dell'armata.

Il servizio sanitario dell'armata.

Il movimento delle forze della marina militare.

Gli istituti di veterani ed invalidi della marina militare ed altri istituti analoghi.

Le scuole di marina militare.

La giustizia criminale della marina militare.

Le opere fortilizie presso i porti militari.

Gli arsenali della marina militare.

Questioni relative alle prese marittime ed alla navigazione dei neutrali.

Ministero dei lavori pubblici.

Promuovere l'apertura delle vie di comunicazione nell'interno del regno nei loro rapporti coi bisogni dell'industria agraria, manifatturiera e commerciale.

La manutenzione e la riparazione di edifizii demaniali, strade e ponti nazionali, di argini, canali, porti, spiagge e fari, la cui spesa è a carico dello Stato.

Il personale del corpo del Genio civile governativo nei limiti richiesti dai lavori pubblici attribuiti dalla legge allo Stato. — Le questioni relative alle ferrovie e la sorveglianza della loro esecuzione.

Il servizio dei telegrafi.

Il servizio delle poste.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Promuovere la eliminazione degli ostacoli all'aumento della produzione nazionale.

L'applicazione delle leggi sulle bonifiche e sulle irrigazioni di terreni, della legge forestale, e di quella sulle miniere e cave.

La istituzione di comizi agrari.

Incoraggiamenti all'industria agraria e manifatturiera.

Il servizio del marchio degli oggetti d'oro e d'argento.

L'insegnamento industriale e professionale nei limiti attribuiti dalla legge allo Stato.

La marina mercantile.

Rapporti col Ministero della marina militare, per la polizia della marina mercantile.

Il corpo delle capitanerie di porto.

Le scuole di marina mercantile.

La pesca marittima.

L'ufficio di sindacato degli istituti di credito.

L'applicazione delle leggi sulle privative industriali e sui diritti d'autore.

La statistica generale del regno. — Lo studio e la trattazione delle questioni relative ai trattati di commercio e navigazione, d'accordo col Ministero delle finanze.

Questioni relative al commercio interno e di transito.

Le tariffe delle ferrovie e dei servizi dei battelli a vapore pel trasporto di merci e di persone, nei loro rapporti coi bisogni del commercio interno e di transito.

I servizi di battelli a vapore per le comunicazioni commerciali coll'estero.

I diritti di pedaggio sulle vie di comunicazione previ i necessari concerti col Ministero dei lavori pubblici.

Le Camere e le Borse di commercio.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Promuovere l'ordinamento delle istituzioni atte a svolgere ed a perfezionare le facoltà morali ed intellettuali delle popolazioni del regno nella proporzione dei loro diversi bisogni.

L'alta sorveglianza della esecuzione delle leggi relative agli insegnamenti attribuiti alle provincie ed ai comuni.

I servizi relativi agli insegnamenti attribuiti dalla legge allo Stato.

Gli osservatorii astronomici, i musei di prodotti di belle arti e di storia naturale, e le pubbliche biblioteche a carico dello Stato.

La ricerca e la pubblicazione dei documenti inediti relativi alla storia patria.

La conservazione dei monumenti antichi spettanti allo Stato.

Ministero degli affari esteri.

Le comunicazioni relative alle trattative, alla esecuzione dei trattati internazionali di commercio e navigazione, previ i necessari accordi col ministro del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, e con quello delle finanze e del demanio.

Le istruzioni e le corrispondenze diplomatiche.

Il personale del Corpo diplomatico — Questioni relative agli italiani residenti all'estero.

I privilegi diplomatici — Le lettere di notificazione.

Questioni relative alle prese marittime ed alla navigazione dei neutrali.

PARTE II.

Attribuzioni dei prefetti in materia dei servizi della finanza.

Contratti. — Approvano i contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio, o soggetti a deperimento, e di piante morte o mature al taglio, il cui valore di stima non ecceda lire 10,000, se si tratta di vendita all'asta pubblica, e lire 5000 se si tratta di vendita a licitazione privata, ed in fine di lire 1000 se si tratta di vendita a trattativa privata.

Per la vendita degli utensili ed attrezzi che si impiegano dai ricevitori del bollo e registro, e nella bollatura e laminazione presso gli uffizi doganali, come pure delle vecchie carte d'ufficio, si dovranno osservare le speciali disposizioni del Ministero delle finanze.

Approvano i contratti di affittamento di beni rustici, fabbricati o di altre proprietà demaniali, il cui provento annuale sia di un valore di stima non maggiore di lire 3000, e la durata della locazione non oltrepassi gli anni nove, se l'affittamento vien deliberato all'asta pubblica, e di lire 1000 se l'affittamento è deliberato a partiti privati e la durata della locazione non ecceda gli anni sei.

Approvano i contratti di somministrazione e trasporti, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda lire 3000; quelli per opere e riparazioni ai fabbricati o edifici demaniali, quando, secondo la stima, la spesa non ecceda lire 10,000 se l'appalto ha luogo all'asta pubblica; lire 5000 se ha luogo per licitazione privata; e lire 2000 se a trattativa privata.

Spese. — Autorizzano, nei limiti dei crediti loro aperti dal Ministero delle finanze, il pagamento:

Delle spese derivanti da contratti resi esecutorii colla loro approvazione;

Delle spese occorrenti per processi dipendenti da contravvenzioni di finanza;

Delle spese per opere di riparazioni state eseguite ad economia.

Autorizzano inoltre, sotto la propria responsabilità, spese minute ed urgenti, non comprese nei crediti aperti, fino alla concorrente di lire 100, riferendone immediatamente al Ministero.

Firmano in conformità dei ruoli i mandati pel pagamento di tutte le spese fisse pei rami di servizio da loro amministrati.

Dilazioni al pagamento di somme dovute alle finanze. — Concedono per una sola volta ai debitori verso le finanze dilazioni al pagamento o sospensioni di atti esecutivi per un termine non maggiore di mesi quattro, mediante le debite cautele, e purchè si tratti di somma che non ecceda le lire 2000.

Restituzione di diritti o di somme riscosse. — Autorizzano la restituzione di diritti o somme riscosse in base a sentenza od a provvedimento dell'autorità giudiziaria che non ammetta ulteriore ricorso, previa vidimazione delle relative liquidazioni.

Accordano la restituzione di somme in più pagate allo Stato fino alla concorrenza di lire 300, quando non si tratti di casi dubbi o di interpretazione di legge o di disposizione di massima.

Annullamento di articoli di credito delle finanze. — Autorizzano l'annullamento provvisorio e quello definitivo di articoli di credito di ogni natura che risultassero evidentemente insussistenti, o di accertata assoluta inesigibilità, purchè l'ammontare di ciascun articolo non ecceda lire 500.

Transazioni sulle controversie. — Transigono sulle controversie concernenti tasse o cose mobili nei casi non vietati dalle leggi e dai regolamenti, quando il valore della cosa controversa non supera le lire 1000;

Transigono sulle pene pecuniarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, quando l'ammontare della pena pecuniaria non ecceda lire 300.

Contenzioso. — Rappresentano sì attivamente che passivamente l'interesse dell'amministrazione delle finanze dinanzi i tribunali tanto direttamente quanto per mezzo di patrocinatori legali o di impiegati da loro a ciò delegati.

Sorveglianza degli agenti contabili. — Constatata una deficienza di cassa o qualche grave irregolarità nel servizio presso un agente contabile dipendente dalle finanze, lo sospendono immediatamente dalle sue funzioni, lo surrogano temporariamente con altro impiegato e informano l'Amministrazione centrale dello stato delle cose.

Riduzioni e disgravi di tasse. — Firmano i mandati relativi al pagamento delle somme che fossero dalle finanze dovute a terzi a seguito di riduzioni e disgravi di tasse concessi a termini delle leggi e dei regolamenti.

Ruoli delle tasse dirette. — Rendono esecutorii i ruoli delle tasse dirette in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Beni demaniali da occuparsi per la costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali. — Autorizzano la cessione, che a termini delle vigenti leggi debba essere fatta, di terreni demaniali compresi nel tracciamento di strade nazionali, provinciali e comunali.

Ricerche nei beni demaniali. — Autorizzano la esecuzione di lavori nelle selve, nei boschi e nei terreni incolti del demanio dello Stato, tendenti alla ricerca di miniere, o a stabilire condotte di acqua nell'interesse dei comuni.

Laghi, fiumi e torrenti. — Autorizzano l'uso delle acque dei laghi, fiumi e torrenti col mezzo di macchine, quando sia riconosciuto che codesto uso, avuto riguardo al volume di quelle acque, non può riuscire pregiudizievole ai diritti dei terzi.

Stabilimenti temporari sui laghi, fiumi e torrenti. — Autorizzano il collocamento di stabilimenti temporari sui laghi e sui corsi d'acqua, e determinano la durata di queste concessioni come pure il canone da pagarsi alle finanze dello Stato, in conformità delle vigenti disposizioni al riguardo.

Rimborso di cauzioni e radiazione di iscrizioni ipotecarie. — Autorizzano il rimborso dei depositi fatti a garanzia delle finanze e la radiazione delle iscrizioni ipotecarie a favore delle medesime, quando si tratta di contratti approvati dal prefetto, regolarmente ed integralmente eseguiti.

Personale. — Accordano congedi agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze per un tempo non maggiore di venti giorni per ciascun anno.

Li sospendono, ove occorra, dall'esercizio delle loro funzioni per un tempo non maggiore di venti giorni, con perdita di tutto o di parte dello stipendio od aggio di cui sono provvisti, riferendone contemporaneamente al Ministero.

In casi d'urgenza operano il temporario distacco d'impiegati da uno ad altro ufficio, riferendone al Ministero.

Ricevono i reclami dei terzi contro gli atti degli impiegati delle finanze, che implicano abuso di autorità verso le persone o verso la cosa pubblica, accertano immediatamente i fatti e provvedono a seconda delle circostanze e delle loro attribuzioni.

Nominano: i titolari degli spacci di sali e tabacchi, il cui provento non supera le lire trecento annue; gli uscieri addetti agli uffici dell'amministrazione delle finanze nelle provincie; i guardiani degli edifici demaniali; le guardie delle foreste e dei beni demaniali; le guardie delle saline esercite dall'amministrazione delle finanze.

Autorizzano gli agenti delle finanze nelle provincie ad assumere temporariamente impiegati straordinari per lavori temporari e straordinari, informandone immediatamente il Ministero.

Revocano dalle loro funzioni gli impiegati da loro come sopra nominati, riferendone al Ministero.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata, quindi respinta.)

CASTIGLIA. Che cosa si è votato?

PRESIDENTE. Onorevole Castiglia, ella ha appoggiata questa proposta, e poi nella votazione domanda che cosa è; se l'ha appoggiata deve sapere che cosa è. (*Viva ilarità*)

CASTIGLIA. Fra l'appoggiare ed il votare ci è una differenza; quando si tratta di votare si vuol sapere precisamente che cosa si vota.

PRESIDENTE. « Art. 2. L'amministrazione dello Stato viene esercitata :

« O collettivamente dai ministri deliberanti in Consiglio ;

« O individualmente dai singoli ministri. »

Pongò ai voti quest'articolo...

CASTIGLIA. Perdoni, c'è un mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha ragione.

L'onorevole Castiglia ha proposto all'articolo 2 un emendamento così concepito :

« I ministri rispondono de' loro atti civilmente e politicamente.

« La responsabilità civile è di azione privata, e si esperisce giudiziariamente.

« I ministri rispondono civilmente nel nome proprio di ogni violazione di legge, nociva a persone, sia singolari sia collettive.

« La responsabilità politica è di competenza del Parlamento e del Capo del potere esecutivo.

« Essa non ha altri limiti che quelli dell'interesse pubblico.

« Essa può andare sino alla costituzione de' ministri in atto di accusa, di competenza del Senato costituito in Alta Corte di giustizia, ai termini dell'articolo 36 dello Statuto.

« I risarcimenti pecuniari, cui i ministri possano o civilmente o politicamente venir condannati, hanno ipoteca privilegiata su tutti i crediti iscritti su' loro beni dal giorno della loro assunzione al Ministero. »

CRISPI. Io vorrei chiedere uno schiarimento alla Commissione. È unicamente per me.

L'articolo 2, come viene proposto, dice che l'amministrazione dello Stato si esercita in due modi, o collettivamente dal Ministero, o individualmente dai singoli ministri.

Capisco che l'amministrazione si eserciti individualmente dai singoli ministri; ma, a dir vero, non capisco che si possa amministrare collettivamente. Che i ministri collettivamente governino, questo va, anzi dovrebbe essere così; ma l'amministrazione essendo qualche cosa di diverso del Governo, non è possibile che sia esercitata da un collegio. L'amministrazione è nè più nè meno la gestione di tutti gli affari di un dicastero, nei limiti delle attribuzioni affidate a ciascun dicastero.

Se la Commissione crede di dare degli schiarimenti da togliermi ogni dubbio...

BARGONI, relatore. Domando la parola.

CRISPI.... allora accetterò la redazione o almeno lascerò che la redazione passi. Se gli schiarimenti non fossero tali da togliere i miei dubbi, pregherei la Commissione a cangiare la redazione di questo articolo.

CASTIGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, do prima la parola all'onorevole relatore per dare gli schiarimenti richiesti dall'onorevole Crispi.

BARGONI, relatore. Pare alla Commissione che sia assai facile il dare lo schiarimento desiderato dall'onorevole Crispi. Certo, come egli mette fuori di dubbio, e come non è di competenza di questa legge, i ministri esercitano collettivamente tutti quegli atti che sono relativi all'alta direzione politica, interna ed esterna del paese; ma se la Commissione ha creduto, anche in questa legge d'indole amministrativa, di stabilire che i ministri possono amministrare anche collettivamente, egli è perchè, come per la natura del Governo nostro si pratica, e come soprattutto determinate leggi esigono, vi sono degli atti d'ordine puramente amministrativo...

CRISPI. Quali?

BARGONI, relatore.... i quali non possono farsi altrimenti che mediante la deliberazione collettiva del Ministero. L'onorevole Crispi mi domanda quali siano codesti atti. Gli risponderò con esempi.

Io credo che egli ammetterà che le nomine dei funzionari dello Stato sono atti di amministrazione. Ora, le nomine di certi funzionari, e senza dubbio la maggior parte di quelle dei funzionari più elevati di grado, le quali perciò sono altrettanti atti di amministrazione, non possono essere fatte se non dietro deliberazione collettiva dal Consiglio dei ministri. Altri atti, come la formazione dei regolamenti che hanno tanta parte sull'andamento amministrativo, l'autorizzazione di mandati sui quali la Corte dei conti ha sollevato eccezioni, sono atti assolutamente e puramente amministrativi, e tuttavia non possono aver luogo se non deliberati collettivamente. È questo uno stato di fatto che la Commissione ha trovato già stabilito; e che credette bene di dover conservare. Per questo ha formulato l'articolo nei termini in cui è espresso.

CRISPI. Gli esempi che ha portato l'onorevole relatore sono atti di Governo e non amministrativi. Basta guardare in un dizionario di diritto amministrativo per saperlo. Non dobbiamo qui venire a fare una lezione di diritto costituzionale.

Quando l'onorevole relatore mi parla di nomine di alti funzionari, gli osserverò che cotesti sono atti di Governo. Certo l'amministrare è diverso dal governare. Finchè l'onorevole relatore non mi addurrà esempi di atti di amministrazione, le sue ragioni non saranno conformi ai principii generali del diritto amministrativo.

Nominando un comandante generale, dando per esempio funzioni all'onorevole Cadorna perchè metta in istato d'assedio una o più provincie, capisco che

questo debba farsi collettivamente; questo è atto di Governo e non amministrativo. L'onorevole Cadorna poi, in virtù dei poteri che gli vengono dati, può ordinare che si aprano e chiudano i mulini, affinché non si macini illegalmente. Su questo non c'entra il Governo; gli atti dell'onorevole generale sono amministrativi.

PESCATORE. Domando la parola.

BROGLIO, ministro per l'istruzione pubblica. Se l'onorevole Crispi desidera, io gli citerò un esempio di mera amministrazione.

È prescritto dalla legge che in certi casi, quando si vuole mettere a riposo un impiegato senza sua domanda, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei ministri. Mi pare che un atto più semplice d'amministrazione di questo non si possa immaginare.

CRISPI. Cotesto è un atto puramente amministrativo; si tratta di togliere l'amministrazione, e non di darla.

Mi scusi l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, colla sua dottrina in diritto costituzionale, è caduto nello stesso errore in cui cadde l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Castiglia ha domandato la parola per isvolgere il suo emendamento?

PESCATORE. Io l'ho domandata su quest'incidente.

PRESIDENTE. Non c'è incidente, non c'è nessuna proposta.

CASTIGLIA. Cedo la parola all'onorevole Pescatore.

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore, non c'è incidente veruno.

PESCATORE. Potrei farlo io l'incidente, od almeno muovere una preghiera alla Commissione.

PRESIDENTE. Parli pure.

PESCATORE. Io credo veramente che l'osservazione dell'onorevole Crispi abbia un qualche fondamento. Nè quest'osservazione è eliminata dai riflessi fatti dall'onorevole relatore, e nemmeno da quelli messi innanzi dall'onorevole Broglio.

Certamente tutti sappiamo che a certi atti d'amministrazione di maggior importanza deve precedere, come ha detto lo stesso onorevole Broglio, una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ma, signori, distinguate il parere dallo stesso atto amministrativo. Per esempio, la nomina dei più alti funzionari dello Stato, dei presidenti di Corte d'appello ed anche dei presidenti di Cassazione, anzi la nomina degli stessi consiglieri di Cassazione dev'essere deliberata in Consiglio dei ministri. Ma si è egli mai sentito che la nomina d'un presidente di Corte d'appello, di Corte di cassazione sia stata fatta dal Consiglio dei ministri? Qualunque atto di pubblica amministrazione si fa non mai dal Consiglio dei ministri, ma sempre dal ministro competente: e parlo di cose notorie, incontrastabili. Dunque la inesattezza c'è evidentemente: resta a vedere se la Commissione vorrà correggerla. Se non la vuole correggere, come io la prego, non vi sarà invero un male

gravissimo; chè d'improprietà, credo io, questa legge abbonda pur troppo. Nessuno intanto potrà essere tratto in errore; persista pure la Commissione, se così crede, in dire che l'amministrazione dello Stato si esercita collettivamente in Consiglio dei ministri; il fatto non sarà mai cambiato, gli atti di amministrazione saranno sempre proposti e decretati e firmati dal ministro competente; il Consiglio dei ministri non amministrerà giammai; darà, nei casi prescritti dalla legge, il suo parere per ben dirigere l'amministrazione medesima.

PRESIDENTE. Domando se vi siano quindici deputati...

CASTIGLIA. Perdoni, domando la parola.

PRESIDENTE. Ma senta prima...

CASTIGLIA. Io capisco la cosa.

PRESIDENTE. Ma devono capirla anche gli altri deputati. (*Si ride*)

Domando dunque se vi siano quindici deputati i quali chiedano che si discuta sull'emendamento proposto dall'onorevole Castiglia sull'articolo 2.

CASTIGLIA. Vorrei solo far presente...

Voci a destra. Vediamo prima se vi sono i quindici deputati.

PRESIDENTE. Intende parlare su questo e non entrare nel merito?

CASTIGLIA. Sì, precisamente su questa mozione dell'onorevole presidente; mozione che non so come si chiami.

PRESIDENTE. Le dirò io come si chiama: si chiama applicazione del regolamento. (*Bravo! a destra*)

CASTIGLIA. Ebbene, applicazione del regolamento.

Questa legge, come ho detto altre volte, è stata elaborata con una procedura... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole Castiglia...

CASTIGLIA. Ma come vuole che io abbia pazienza quando non mi lascia esprimere le mie opinioni?

PRESIDENTE. Le rispondo subito senza che faccia un discorso. Fu detto di usare codesto riguardo agli onorevoli deputati che avevano domandato di parlare sulla discussione generale, e che erano stati già iscritti prima che si adottasse il nuovo regolamento. Si ritenne di dover rispettare in essi il diritto acquisito al turno della iscrizione e alla iscrizione in merito.

Quanto poi alle altre disposizioni del regolamento che si possono applicare, dopo che la Camera ha deliberato di passare dalla discussione generale alla discussione degli articoli, non si è mai dubitato, e non è da mettersi in dubbio, che si debbano applicare immediatamente a questa, come a tutte le altre leggi presentate anteriormente.

Questa è la mia opinione; se vuole che consulti la Camera, la consulto subito.

CASTIGLIA. Perdoni; quando l'altro ieri si è presentato questo emergente, io non credetti di dover altrimenti insistere. Ma ora che ci si torna sopra, pare a me

che io sia nel mio diritto di rassegnare all'onorevole presidente ed alla Camera una mia preghiera.

Lo farò brevemente se il presidente lo permette.

(Rumori)

PRESIDENTE. La prego ad essere breve.

TENANI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

CASTIGLIA. Per ora sto parlando, il presidente lo ha permesso.

PRESIDENTE. Parli, ma lo prego ad essere breve.

CASTIGLIA. Una legge che è stata elaborata con un dato regolamento, in linea parlamentare, non può assolutamente venire in discussione ed essere votata con regolamento diverso.

Ecco la proposizione; vengo ora alla prova.

Non siamo qui in linea giudiziaria, in cui le procedure niente cangiano allo stato dei diritti, delle domande, delle deduzioni delle parti.

Noi siamo qui in linea parlamentare, in cui la procedura è essenzialmente connessa al modo per dir così intellettuale con cui la discussione e l'esame delle leggi procede. Per l'antico regolamento la legge si discuteva nei nove uffici, si sceglievano nove commissari; questi commissari si riunivano, e tutto ciò non è procedura nel senso della procedura giuridica, ma si annette alla intelligenza, allo esame, agli studi d'intelligenza della legge stessa esaminata con quel regolamento. Tutte le parti del regolamento si tengono tra loro, e l'esame cominciato con un regolamento, cominciato sur una via non si può interromperlo per travasarsi in altra via diversa, discordante dalla prima.

E quando si è incominciato in un senso e con un regolamento che aveva tutta questa serie propria, conseguente, collegata di disposizioni, non si può a metà cangiarlo e balzare ad un regolamento, il quale suppone esami fatti con procedimenti diversi. Io per me non ci tengo molto ad un regolamento o all'altro; perchè i miei quindici che mi sostengano gli avrò sempre; ma non perciò io debbo adempiere al mio dovere; e quando ne fossi impedito, contro forza maggiore, non avrei rimedio. Ma, ripeto, per la legalità, per a verità, per il diritto, per l'osservanza dovuta alla logica, io pregherei la Camera a voler avere presenti queste ragioni, cioè che noi non siamo in linea di procedura giudiziaria, ma di procedura parlamentare, e che... (Rumori)

Perdonino: è questione di grave momento, perchè non è solo questa legge, ve ne sono molte altre nella stessa condizione.

E ci sarebbe poi anche questo, cioè a dire che il regolamento il quale porta che si deve essere sostenuti da quindici perchè si possa venire alla discussione di emendamenti, era tal cosa la quale certamente i deputati che discutevano negli uffici non potevano umanamente prevedere; era un assoluto ignoto. Ebbene, se essi avessero saputo di avere quella tale dispo-

sizione e della necessità di averla a subire qui nella Camera, si sarebbero negli uffici provvisto in maniera da potere trovarsi in termini adeguati verso questa disposizione. Ma quando questa disposizione non esisteva, nessuno certamente poteva essere nel caso di pensarci, e di pigliare le sue misure, perchè questa disposizione non venisse a nuocere a quel diritto che ognuno ha di discutere, di manifestare i suoi intendimenti alla Camera e al paese.

Ho detto la mia ragione, la Camera giudichi come crede.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la seguente proposta:

« Quelli che sono d'avviso che l'articolo 61 del regolamento, come gli altri articoli relativi agli emendamenti, debbano applicarsi nella discussione degli articoli della presente legge, sono pregati di alzarsi. »

BARGONI, relatore. La Commissione si astiene.

(La Camera approva.)

Domando se vi sono quindici deputati i quali chiedono che si discuta su quest'emendamento proposto dall'onorevole Castiglia.

(Quindici deputati si alzano.)

L'onorevole Castiglia ha facoltà di parlare.

Voci a sinistra. Rinunziate.

CASTIGLIA. Non vi rinunzio.

Vorrei far presente alla Camera quanto io avessi ragione quando diceva poco innanzi che questa legge ci avrebbe tratti molto in lungo, non per cose di alta importanza, ma per articoli completamente non solo vuoti di ogni effetto, ma di più tali che a ogni piè sospinto danno difficoltà, equivoci nel linguaggio, inesattezza nelle espressioni, equivoci e inesattezze per le quali reclamò l'onorevole Crispi da un lato, un onorevole giureconsulto dall'altro.

Nel primo e nel secondo articolo trovammo le prime spine, ora altre ne spuntano.

L'articolo 12 dice:

« L'amministrazione dello Stato viene esercitata collettivamente dai ministri deliberanti in Consiglio od individualmente dai singoli ministri. »

Domando con tutta calma, con tutta verità, con tutta plausibilità alla Camera: che cosa porta di nuovo quest'articolo a ciò che attualmente esiste? Domando che cosa arreca di proprio, di imperativo. Nulla; è un articolo storico.

Infatti attualmente i ministri deliberano degli atti di Governo in Consiglio di ministri ed esercitano individualmente gli atti di amministrazione del proprio Ministero. Fosse almeno detto: gli atti importanti di Governo sono deliberati in Consiglio di ministri; gli atti d'amministrazione da ognuno di essi particolarmente. Espresso così l'articolo avrebbe un senso, si capirebbe che degli atti di Governo risponde il Consiglio dei ministri, e dell'amministrazione risponde separatamente ognuno di essi, perchè gli atti d'amministrazione non possono adempiersi che separatamente.

Ma, come sta, quest'articolo, che cosa è? Niente altro che inutilità.

Mi oda la Camera, mi oda il paese. Si ritarda la discussione dei bilanci per soffermarsi su queste vuotezze, per soffermarsi su dichiarazioni storiche.

Concludo: l'articolo in sè è inutile, nelle parole inesatto, e nel testo tale che l'onorevole Commissione, se avesse alquanto più penetrato colla mente, avrebbe potuto dire qualche cosa di più sodo, di più grave, di più preciso; avrebbe potuto dire ciò che accennai poc'anzi e che ora ripeto: atti alti di Governo, Consiglio dei ministri; atti di amministrazione, ciascun ministro separatamente. Questo è dire, ma il vostro non lo è; è suonar di voci, non porre leggi, non imporre sanzioni.

La mia mozione adunque di sopprimere quest'articolo è mozione altamente giustificata. Ma io non ho fatto come fanno i critici, i quali spesso demoliscono senza edificare; io ho edificato. Ad una disposizione completamente vuota ne ho sostituita una piena, ma piena, pienissima, con sanzioni tali che, se a quella vacuità di articolo si sostituisse quello che io ho l'onore di proporre, l'amministrazione dello Stato procederebbe completamente in regola. E questa sostituzione è logica, logica perchè, quando voi nel primo articolo avete posto che la direzione suprema dello Stato è affidata ai ministri, e non può essere da essi demandata ad altri, già con questa maniera di dire richiamate la mente all'articolo dello Statuto, che pei ministri pone la responsabilità.

Se aveste voluto fare una legge sapiente, una legge vera, quale si dovrebbe richiedere dall'Italia maestra in altri tempi di leggi, allora l'ordine logico vi portava a questo, vi portava immediatamente a dover determinare quale sia la responsabilità che i ministri assumono nella direzione suprema dello Stato sia collettivamente, sia singolarmente. Le due cose si connettono necessariamente. Non si può parlare di direzione suprema affidata ai ministri, se accanto a questa prerogativa altissima non ci si mette la guardia, la sanzione, la garanzia con cui se ne assicura la regolarità, la rettitudine. Quindi da un lato la prerogativa, dall'altro la sanzione; e questa sanzione è appunto la responsabilità ministeriale. Ma direte: è in pronto una legge che riguarda la responsabilità ministeriale; ciò impedisce si riguardi a ciò che voi proponete.

Due riflessioni. In primo luogo, dire legge fondamentale è dire prerogativa, e dire prerogativa è dire responsabilità. I due termini sono collegati sì strettamente, che è meraviglia soltanto che la Commissione, mentre determinava le prerogative, non abbia pensato a determinare le sanzioni sotto cui queste prerogative si esercitano.

In secondo luogo, l'esserci una legge che riguarda la responsabilità ministeriale non esclude per niente che in una legge fondamentale dello Stato si venga

a mettere, non ciò che riguarda la procedura con cui la responsabilità ministeriale può essere esperita, non i casi in cui questa responsabilità avviene, ma solo i principii fondamentali, secondo cui la responsabilità si esercita; nella legge fondamentale dello Stato, tranne non si voglia largheggiare verso il Ministero, non può la Camera dare da una parte i poteri e non porre dall'altra le sanzioni che ne assicurino il retto esercizio.

Io mi sono tenuto appunto in questi limiti.

Il mio secondo articolo non pone che i principii fondamentali della responsabilità ministeriale.

Si grida: responsabilità! responsabilità! lo Statuto all'articolo tale la vuole. I ministri sono tenuti a render conto al Parlamento. La stampa libera ne controlla gli atti; i ministri sono là sopra un letto di spine.

Ma in tanti anni si è esperita mai questa responsabilità?

I ministri tante volte hanno sorpassato le leggi; tante volte hanno dato poteri che lo Statuto non consente; hanno nociuto agli interessi dei particolari violando leggi; così continuano sempre a fare ciò che vogliono, levano dal posto uno per mettervi un altro.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Bene, bene!

CASTIGLIA. Badi, signor ministro, che io mi attengo pel momento, ad asserzioni generali soltanto, altrimenti ci sarebbe da venire giù con tanti nomi, con tantedate, e ne risulterebbero le prove le più chiare di tutto ciò che io asserisco. (*Risa a destra*)

C'è una legge, giacchè il signor ministro mi interrompe, permetta che glielo dica...

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Io non ho interrotto affatto: domando perdono.

CASTIGLIA. Scusi, io ci vedo poco...

PRESIDENTE. Scusi, non ha interrotto, io non ho sentito.

CASTIGLIA. Permetta, giacchè siamo sull'incidente. C'è una legge la quale dice che gl'impiegati in disponibilità devono concorrere per i due terzi ai posti vacanti. Domando all'onorevole ministro di finanze se può dirmi che questa legge sia stata eseguita.

Vorrei vedere qui il Ministero tutto intero e vorrei sapere se potesse dirmi l'adempimento di questa legge sia mai stato eseguito.

Io non ho che a guardare puramente ad un elenco di impiegati della gran Corte dei conti: vedo in tutti questi elenchi tutti i posti vuoti riempirsi per via di promozioni, anche i due terzi dei posti vacanti, riservati per quei poveri infelici i quali hanno vissuto in tanti stenti, in tanti dolori, sempre avendo la speranza che quella legge riaprisse loro la via. Ora, la legge fu parola vuota. Si vuole far leggi per mettere in linea l'amministrazione dello Stato, ordinare bene i servizi, ci vuol altro: quello che metterebbe tutto in linea, sarebbe la legge che io propongo. (*Risa a destra*)

Non faccio del nuovo io. I ministri hanno per le leggi tutti i poteri per eseguirle, nessuno per violarle. I ministri hanno dal Re il potere, lo esercitano sotto la sorveglianza del Parlamento, perchè la libertà, base della sovranità, i plebisciti base dell'unità, siano gelosamente adempiuti.

E dato ciò, la conseguenza è chiara, e le leggi, quando sono buone sono chiare sempre.

In genere ci vuol più a far male che a far bene. Il bene nasce spontaneo dalla natura delle cose; il male è contro natura e solo procurato dagli intrighi e dagli artifizii degli uomini. Perciò appunto ci troviamo noi in tanti stenti. Se noi avessimo un Governo adatto, naturale, vero, non avremmo bisogno di far tante leggi, e di tante eccezioni e *rieccezioni*, di disposizioni su disposizioni. Le cose andrebbero da sè, spontaneamente, facilmente, senza bisogno di tutta quella gran spesa di guardie, senza quei provvedimenti fuori regola che si vedono di frequente. Il tutto è che siamo nella cattiva via; se fossimo nella buona, tutto andrebbe da sè.

Guardate nei paesi dove le cose vanno come per natura devono; guardie non ce ne sono, ed una voce non si alza ed una rissa non accade.

MASSARI G. San Marino.

CASTIGLIA. Non citerò che la Svizzera.

Torno al subbietto. I ministri hanno poteri per eseguire le leggi: se le violano a chi ne debbono rispondere? A chiunque. I poteri tutti nella loro origine da chi vengono? Vengono dal voto nazionale. Ed il voto nazionale chi lo dà? I cittadini. Dunque i sovrani veri chi sono? I cittadini, l'universalità dei medesimi. Nè crediate che questa dottrina venga dalla rivoluzione. No. Se leggete i libri di teologia, anche i più strettamente cattolici, anche i più papalini, vi diranno tutti che la sovranità nazionale è nel popolo. Ed il popolo che cos'è? I cittadini riuniti. Ed ognuno di questi cittadini che cos'è? Non è la sovranità tutta intera, ma è parte della sovranità, parte di quella sovranità, da cui son nati i poteri che furono affidati ai ministri, poteri, pei quali noi sediamo in questa Camera. Ma i signori ministri la scordano quest'origine continuamente, irremissibilmente, ostinatamente.

Quando si presentano i cittadini alle loro sale, quando questi vengono a ripetere l'adempimento dei diritti loro, si ricordano i ministri che tutti i diritti sono sacri, tutti i diritti inviolabili? Sovente non lo ricordano. La mia legge lo farebbe loro risovvenire. La mia legge dice: il ministro per violazioni di legge verso i cittadini è tenuto di responsabilità civile, è tenuto come colui il quale ha fatto un contratto di vendita e non dà la cosa di cui ha stabilito il prezzo, di cui si è obbligato di fare la trasmissione. Qualunque cittadino ha interesse che una legge sia eseguita, ha diritto di convenire il ministro che la ha trasgredita.

La responsabilità è civile, e si esperisce giudiziariamente; ma i ministri potrebbero cercare di sottrarsi;

potrebbero fare come facevano già i re di Francia allora quando erano assunti al trono. Ivi era legge che quei beni, che essi a quel punto avevano, passavano alla nazione. Per evitare che ciò avvenisse, salendo al trono i re, prima di prestare il giuramento, cominciavano dallo spogliarsi completamente dei loro beni e così se da re andava bene, e tanto meglio; e se no, i loro beni erano salvi.

Dunque, io diceva, i ministri potrebbero fare come i re di Francia, cioè dire, assunti al Ministero, spogliarsi di tutto, oppure coprire i loro beni d'ipoteche, e così render nulla quanto all'effetto la loro responsabilità civile per violazione dei diritti dei cittadini. Ho voluto dunque evitare ciò; ho voluto che la libertà fosse non parola, ma verità, e perciò resta la responsabilità civile per tutte le violazioni di legge. Posto il risponderne giudiziariamente ne vien che i crediti, che a pro dei cittadini pei risarcimenti loro dovuti vengano da condanna, abbiano grado di crediti privilegiati su tutti i crediti iscritti sui beni dei ministri dopo la loro assunzione a quell'alto ufficio. Allora vorrei vedere un poco a fare il ministro. Le leggi sono lì e parlano chiaro, l'eseguirle è facile e pronto.

Per esempio, la legge del 1862, che riservava i due terzi dei posti ai poveri impiegati in disponibilità, non è stata osservata. I ministri si sono compiaciuti di dare questi posti alle persone simpatiche ad essi, ai lindi, agli agiati signori, che loro meglio hanno gradito. Dei miserabili restati sul lastrico e dei diritti loro eglino, la più parte, non hanno creduto darsi carico molto, e così da un lato promozioni indebite; degli infelici, che sognavano di ritornare in attività, dimenticanza quasi completa. In casi di tali violazioni che i lesi possano senza tante cerimonie citare i ministri dinanzi ai tribunali, che possano ivi dire i torti ricevuti, chiederne i risarcimenti. La magistratura, non dubito farebbe il dover suo, e vedendo la legge violata, il danno arrecato, condannerebbe il ministro. Oh! allora i ministri ci penserebbero a rispettare e ad eseguire santamente le leggi!

Ecco la prima parte della responsabilità, la responsabilità civile; eccone il principio, l'esperimento, la garanzia. La legge particolare sulla responsabilità esplicherebbe largamente le procedure ed i modi in cui questi principii, questo esperimento e questa garanzia si dovessero portare ad atto.

Segue la responsabilità politica, e questa è di competenza del Parlamento e del Capo del potere esecutivo.

Io qui avrei, come la Commissione, fatto cosa inutile, se non avessi che scritto quest'articolo il quale riguarda la responsabilità politica. La responsabilità politica viene dallo Statuto, ed è quindi inutile metterla qui. Solo ho posto questo secondo genere di responsabilità perchè bisognava stabilire quella prima. Ma come sta tutto l'articolo da me proposto leverebbe

la vacuità assoluta dell'articolo proposto dalla Commissione, che non significa niente, che non è che puramente descrittivo, e articolo quanto inutile, altrettanto inesatto. La mia proposta, se mai fosse accettata (e la speranza è troppo alta perchè io possa sin là lusingarmi), farebbe sì che il Governo andrebbe diritto, e l'Italia vuole Governi che vadano diritto, ed i Governi che vanno torto hanno in sè una sanzione penale durissima, ed è per ciò che non durano molto.

GUERRIERI-GONZAGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma ora possiamo ai voti.

GUERRIERI-GONZAGA. Io sono disposto a proporre la questione pregiudiziale, perchè sta davanti alla Camera un disegno di legge sulla responsabilità ministeriale, di cui è nominato relatore l'onorevole Ferraris.

CASTIGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Guerrieri non insiste nella questione pregiudiziale.

Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Castiglia.

(Segue la votazione)

CASTIGLIA. Domando la parola per una dichiarazione. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il suo emendamento non è stato approvato.

Viene quello proposto dall'onorevole Alvisi all'articolo 2 della Commissione.

Invece di dire: « L'amministrazione dello Stato viene esercitata, » egli propone che si dica: « La suprema direzione dell'amministrazione dello Stato viene esercitata, » ecc., come nel progetto della Commissione.

Domando se quindici deputati appoggiano la discussione di quest'emendamento.

ALVISI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALVISI. Avendo la Commissione mutato l'articolo 1, è naturale che questa modificazione sia anche fatta nell'articolo 2. Quindi a me pare che diventa inutile la votazione d'una modificazione che fu già accettata.

BARGONI, relatore. Sembra che l'onorevole Alvisi abbia ritirato la sua proposta...

PRESIDENTE. Non ha inteso veramente di ritirare il suo emendamento, ma ritiene che la Commissione voglia concordarlo dacchè ha modificato il suo primo articolo, incominciando colle parole: *La direzione suprema di tutti i servizi.*

Sembra all'onorevole Alvisi che anche l'articolo secondo debba incominciare con queste parole.

BARGONI, relatore. Debbo fare osservare all'onorevole Alvisi che l'articolo primo cominciava colle parole: *La direzione suprema di tutti i servizi.* L'innovazione che fu portata al primo articolo non cade nè punto nè poco su quelle parole,

quanto poi alla modificazione che egli propone al-

l'articolo 2 debbo fargli osservare, come già ho avvertito quando risposi all'onorevole Pescatore, che nella parola *amministrazione* si comprende tanto la direzione suprema, quanto gli atti di amministrazione ordinaria; di guisa che la Commissione crede di rispondere già con questa frase generica anche al suo concetto.

Ad ogni modo non potrebbe accettare questa ripetizione delle parole *direzione suprema.*

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi insiste?

ALVISI. Non insisto, trattandosi di questione di forma.

PRESIDENTE. Non insiste, quindi io pongo ai voti l'articolo secondo come è stato proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 3. Saranno per decreto reale determinati tutti gli affari, i quali debbano essere oggetto di deliberazione nel Consiglio dei ministri, oltre quelli che gli sono riservati dalla legge.

« Il Consiglio dei ministri riceve sempre preventiva comunicazione dei disegni di legge che ciascun ministro intende presentare al Parlamento. »

MELLANA. Domando la parola.

BARGONI, relatore. Domando la parola solamente per avvertire la necessità di una correzione tipografica. In fine al primo alinea deve dirsi non *dalla legge*, ma *dalle leggi.*

MELLANA. La Camera comprenderà agevolmente perchè io abbia chiesto di parlare su questo articolo. Quando io ebbi l'onore di parlare alla Camera, nella discussione generale di questo schema di legge, io svolsi alcune mie idee, le quali credo debbano ricevere la loro applicazione in questo articolo.

Il Governo costituzionale è di sua natura collettivo; egli è per ciò che a fianco del Principe si mette un Consiglio collettivo, il quale risponde dell'intera amministrazione. Ora, è fuori di dubbio che i principali atti di questo Governo debbono emanare dietro discussione e deliberazione presa collettivamente, devono presentare una garanzia collettiva, vale a dire che un numero di uomini a ciò prescelto danno quei consigli e ne assumono la responsabilità. Invece in questo articolo io non so comprendere come la Commissione, pure accennando che vi sono delle leggi che possono ordinare che un dato atto, anzichè compiuto da un singolo ministro, debba compirsi per atto collettivo di tutto il Gabinetto, metta per base del suo articolo, che per decreto reale sia detto quando questa collettività vi dovrà essere. La collettività non è mica una garanzia pel potere esecutivo; la collettività è una garanzia a favore della nazione, non è colui che deve dare la garanzia che deve dire: Oggi la darò, domani no; la darò in questa circostanza, non la darò nella tal altra. È colui che ha diritto a questa garanzia che deve domandare come e quando la si debba dare. Chi rappre-

senta la nazione siamo noi, dunque a noi si appartiene lo stabilirlo in questa legge (e, secondo me, non alla parziale legge); è in questa legge, dove appunto si stabilisce che il Ministero eserciti le sue attribuzioni o collettivamente, o per mezzo dei singoli Ministeri, che si deve stabilire di quali atti si esiga la responsabilità dell'intero Gabinetto. Dobbiamo dunque qui inscrivere i principali di quegli atti, salvo a lasciare al Governo di stabilirne altri per reale decreto nell'interesse del mero ordine amministrativo.

Quindi se c'è cosa che logicamente, per propria natura debba trovare sede in questa legge, e sede definitiva, è cotesta, e non lasciarla ai singoli casi e alle singole circostanze, poichè è necessario che sia una legge organica che lo definisca, e credo che è in questa legge che il legislatore deve dichiarare quali siano gli atti, pei quali indispensabilmente si richieda quella garanzia per la nazione, poichè l'atto emanato dal Governo ha da emanarsi dietro discussione e con garanzia collettiva dell'intero Gabinetto, e non è a colui che deve dare questa garanzia che noi dobbiamo lasciare la cura di deciderlo.

Ma v'ha di più: dopo aver sancito come principio, che è per reale decreto che si definiranno questi casi, si aggiunge che per leggi si potrà stabilire quali sieno *riservati* al Consiglio dei ministri.

Che cosa ha voluto dire la Commissione con questa parola *riservate*?

Il *riservato* pare una facoltà riservata facoltativa pel Ministero, giacchè la legge impone e non riserva. Con questa vostra espressione pare lasciate all'arbitrio del Governo di fare o non fare. Ma se il decreto reale fosse in contraddizione colla legge, quando avete detto che tale definizione la si deve fare per reale decreto e parlando della legge dite che *riserva*, ne nasce per conseguenza che la legge in tale caso dovrebbe sottostare al decreto reale; questa è la logica conseguenza del vostro articolo.

Infatti rispondete: in tale caso varrà più il decreto reale o la legge? Ciò non è espresso, ma, nel modo che si esprime il vostro articolo oggi in discussione, la legge pare stia al di sotto del decreto reale.

Siamo al solito fatto che i decreti reali, le circolari sono più considerate che le leggi, e poi volete rialzare il prestigio parlamentare. Voi all'incontro lo scuotete nelle sue fondamenta.

Io quindi ripeto che noi dobbiamo stabilire definitivamente le basi colle quali si deve regolare queste materie, cioè stabilire quali siano quegli atti che emanati dal Governo non possono emanarsi se non dopo discussione in seno al Gabinetto e colla firma di tutti i membri del Gabinetto medesimo.

Credo che sarà un bene se la Camera vorrà accogliere queste idee che mi sembrano tanto logiche da non potersi dire ispirate dal desiderio di differire questa legge. Se la legge ha da passare, voglio che

passi il meno male che sarà possibile. Del resto non mi preoccupo di questa considerazione, colla quale si vorrebbe far forza all'opinione di chi siede in questa Aula. Credo che, se si alzasse alcuno della Commissione a dire che intende studiar meglio questa proposta, sarebbe questo il miglior modo per appianare le difficoltà.

Una voce dal banco della Commissione. Scusi, non si sente e non si potrà rispondere.

MELLANA. Ho per sommi capi indicato...

PRESIDENTE. Onorevole Mellana, abbia la bontà di parlare a voce più alta, perchè gli onorevoli membri della Commissione non sentono.

MELLANA. Farò ogni mio sforzo. Ma non avendo speranza che la Commissione, entrando in quest'ordine d'idee, si assuma l'incarico di proporre i casi nei quali debba essere demandato all'intero Consiglio dei ministri il deliberare ed il decidere, verrò per sommi capi indicando quei casi nei quali l'azione collettiva dell'intero Gabinetto sia indispensabile.

Innanzitutto, credo impossibile d'ammettere che un bilancio dello Stato sia presentato come lo si presenta oggidì. Non si deve tollerare che i ministri ricevano il progetto di bilancio dai direttori generali per portarlo in quest'Aula, ove ciascun ministro si fa il difensore delle proposte dei suoi subalterni.

In uno stato normale questo sistema sarebbe forse tollerabile.

È fuor di dubbio che, se fossimo in condizione di poter coi mezzi ordinari e senza ricorrere ad intollerabili imposte dare sviluppo a tutte le amministrazioni dello Stato, quanto più potessimo impinguare ciascun bilancio bene, purchè amministrato, tanto miglior servizio si otterrebbe.

Se, ad esempio, il Ministero d'istruzione pubblica, il Ministero d'agricoltura e commercio o quello dei lavori pubblici avessero maggiori mezzi, sarebbero meglio in grado di fare il bene della nazione. Ma oggi, per la nostra condizione, tutti questi benefizi sono posti in un ordine secondario, inquantochè debbono sottostare a quel bisogno supremo in cui si trova il paese di assestare le finanze del regno. Ora, è egli possibile vederne uscire un bilancio quale si richiede dai bisogni attuali d'Italia, quando nove ministri ricevono da dodici o quindici direttori delle annotazioni di bilancio, e ciascheduno viene a sostenere quello che lo riguarda, senza che gli altri colleghi si occupino punto dell'intero bilancio?

Vedrete, alla discussione dei bilanci, che quando si tratterà, ad esempio, della marina, sarà presente il ministro della marina e gli altri assenti; o, se presenti, nessuno prenderà mai la parola, inquantochè otto ministri figurano qui come estranei a quanto riguarda il nono Ministero; uno dopo l'altro a sua volta viene a fare, senza preoccupazione della situazione generale, l'apologia della sua amministrazione.

Ora, le cognizioni dell'insieme del bilancio sono indispensabili nelle presenti strettezze; e giacchè ho poca speranza di vedere attuato presto il principio che stabilisca in Italia un Ministero che si occupi puramente del Tesoro e del bilancio, e che sarebbe l'unica salvaguardia nelle nostre condizioni, parmi che almeno dovremmo per legge stabilire che nessun bilancio potesse essere presentato, se non fosse prima approvato e discusso nel seno del Gabinetto. Debbono tutti i ministri farsi una ragione della spesa strettamente indispensabile alle singole amministrazioni.

Se noi potessimo soddisfare tutti i bisogni del paese, se non avessimo a pensare ad altro che a fare prospere tutti i servizi in pro della nazione, e non fossimo costretti a ricorrere agli imprestiti e ad imposte dolorosissime per far fronte ai bisogni dello Stato, comprendo che si potrebbe dare questo sviluppo; ma stretti dalle necessità in cui siamo di dover sospendere molte opere necessarie, molti servizi indispensabili, davanti alle esigenze del pareggio del bilancio, è indispensabile che questo venga per intero discusso e tutto approvato nel seno del Gabinetto; giacchè, per quante ragioni potrà addurre il ministro della guerra per l'istituzione *A*, per l'istituzione *B*, per quanto potrà dire il ministro dell'interno per la tale e tal altra cosa, tutto deve sottostare a questa suprema necessità, nella quale si guarda non solo a ciò che è necessario, ma a ciò che, pure essendolo, deve essere tolto, e può esserlo dietro un esame complessivo, senza compromettere il servizio della nazione. Quindi egli è indispensabile, non essendovi la istituzione del Ministero del Tesoro, che almeno il bilancio sia discusso ed approvato dall'intero Gabinetto.

Vengo ora alla presentazione delle altre leggi. Secondo la Commissione, pare che basti per tali presentazioni la volontà e la firma di un solo ministro. La presente legge si contenterebbe di stabilire a questo proposito un atto di urbanità da usarsi da ciascun ministro verso i propri colleghi, quello cioè che ciaschedun ministro, alla vigilia o qualche ora prima di presentarlo alla Camera, dia gentile comunicazione del suo progetto di legge ai suoi colleghi.

Ma, domando io, perchè le proposte di legge dei ministri non vanno soggette all'approvazione preliminare del Comitato, come quelle dei deputati? Per la ragione che esse emanano da un corpo collettivo. Ma se si sa che esse emanano da un solo individuo, allora non esiste più ragione alcuna per trattare diversamente l'iniziativa del ministro e quella del deputato.

La proposta del deputato è soggetta all'approvazione preliminare, perchè si vuole avere una garanzia contro gl'inconvenienti che potrebbero nascere da una iniziativa individuale, e si richiede attualmente che un terzo dei membri del Comitato aderiscano ad appoggiare la proposta del loro collega. Per quelle dei ministri non occorre questa garanzia, perchè il decreto

in cui si fa la proposta deve portare la firma del Re, ed è naturale che sia discussa ed approvata dall'intero Gabinetto. Ed a questo proposito io rammento un emendamento a questo progetto di legge, il quale vorrebbe che ci fosse anche il preavviso del Consiglio di Stato.

Io non accetterei questa proposta; e la ragione l'ho già data più d'una volta. Io non sono disposto a mettere inciampi all'azione del Ministero, nè voglio porgergli delle ragioni per sottrarsi alla propria responsabilità. Il Consiglio di Stato c'è; quel ministro che crede di aver bisogno de' suoi lumi, lo consulti; ma questo è un affare privato fra di loro: io voglio che il Ministero risponda; e non risponde mai effettivamente quando per legge deve sentire un tal corpo deliberante, poichè se il Ministero ha un'influenza sovr'esso e sa renderselo favorevole, eccolo esonerato da ogni responsabilità.

Ma se io non accetto il principio che le leggi debbano avere prima il parere del Consiglio di Stato, perchè, secondo me, sarebbe invertire quel diritto di iniziativa che spetta al Governo come a tutti noi individualmente di presentare un progetto di legge senza bisogno di alcun parere, credo però indispensabile che un ministro, prima di presentare un progetto al Parlamento, ottenga il voto dell'intero Gabinetto.

Ora, o signori, ho sempre sentito dire che le leggi formano i costumi, il carattere, la vita, l'impronta di una nazione; quindi io credo necessario che, prima di essere presentate al Parlamento, abbiano l'assenso dell'intero Gabinetto, od almeno della maggioranza, tanto più occorrendo loro la firma del principe.

Seconda proposta dunque: bilanci e leggi.

Terzo; vi sono delle ordinanze.

Noi non le conosciamo ancora queste ordinanze; in alcuni paesi esse hanno portate le popolazioni sulla piazza, ed hanno fatto allontanare delle dinastie; in altri luoghi hanno fatto cadere la libertà.

Ora, signori, volete voi che questa legge non presenti l'occasione opportuna di dire appunto come queste ordinanze non possano avere effetto se non vi è la deliberazione e la firma dell'intero Gabinetto!

Voi dite, non si deve supporre; a me invece piace supporre per non aver poi a pentirmi. Voi vorreste lasciare che queste ordinanze sieno in qualche modo legittimate dalla firma di un solo ministro; ma vi è di più; perchè non dite a questi delegati con poteri eccezionali (quali sarebbero quelli oggi dati al generale Cadorna e in passato ad altri generali, cosa pur troppo divenuta omai abituale benchè sempre anormale), perchè non dite loro su qual disposto di legge vi fondate, giacchè non volete che siano poteri anormali? In ogni modo queste ordinanze non dovrebbero mai darsi che per voto dell'intero Gabinetto. Se occorresse la firma di tutti i ministri, pensate voi che sortirebbero ancora i tali decreti che conferiscono poteri discrezionali

senza neppure citare la legge ove il Ministero attinge, a parer suo, tali facoltà eccezionali?

Non sarebbero così venute nè potrebbero venire le interpellanze Castiglia, o, venendo, non avrebbero ragione di essere.

Dunque è il caso di prefinire bene gli stessi decreti reali che danno dei poteri eccezionali sotto la responsabilità di tutti i ministri. Voi non volete ammettere che ciò si faccia; ma giacchè pur troppo si fa, procurate che ciò sia soggetto a maggiori guarentigie.

Vi è altro, o signori, cioè la esecuzione delle leggi: credete voi che l'onorevole guardasigilli e il suo predecessore, l'onorevole mio amico Tecchio, avrebbero così apertamente violate le leggi fatte con pieni poteri dall'onorevole Cortese per ciò che riguarda la magistratura?

E tanto più mi sorprende che l'onorevole Cortese, mentre mi vien detto stia quasi in permanenza al fianco del ministro di grazia e giustizia, non abbia domandato la esecuzione della sua legge, secondo la quale si vorrebbe stabilita la posizione dei singoli impiegati, perchè non si potessero più oltre commettere ingiustizie. E quanti guardasigilli si sono succeduti non hanno creduto che la legge Cortese dovesse essere eseguita. Eppure avrebbero dovuto tenerla ben cara, inquantochè era una delle leggi votate per poteri eccezionali dal solo Governo.

Vi è un'altra cosa che dovrebbe essere demandata al Consiglio dei ministri, e qui, o signori, io parlo per la dignità nostra e dell'altro ramo del Parlamento. Io credo che veramente si sia abusato dei voti della Camera. Io credo che la gran quantità di petizioni inviateci, ci hanno portato da qualche tempo a disconoscere il sacro diritto di petizione. Così dico dell'abuso di alcune prerogative del Parlamento. Ma mentre io ho sempre desiderato che il paese non abusi delle petizioni, come il Parlamento dei suoi voti, vorrei che non fosse lasciato ad un solo ministro il diritto di rispondere o di non rispondere, come varie volte avviene, ai voti della Camera.

Io credo che quando l'uno o l'altro ramo del Parlamento domanda una decisione riguardante una petizione o qualunque altro oggetto, quel voto mandato al potere esecutivo non può considerarsi come mandato ad un individuo, ma bensì ad un altro dei tre poteri, cioè al potere esecutivo.

E quando il potere legislativo manda al potere esecutivo un suo voto, non è perchè un individuo veda se possa o non possa rispondere, ma perchè quel ramo del potere, sapendo quanto debba agli altri rami uguali in autorità, risponda loro collettivamente.

Quindi mi pare che, anche pei voti mandati dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento al potere esecutivo, debba stabilirsi che siano discussi, e che la risposta sia data dietro deliberazione dell'intero Gabinetto.

Io dunque mi restringo a domandare che l'articolo

3 sia riservato, per sentire le proposte della Commissione, o altrimenti sia mutato in modo che definisca quali siano le deliberazioni che debbano essere prese dall'intero Consiglio dei ministri, e proponga che ne facciano oggetto la legge del bilancio, e le altre leggi che sono presentate dai singoli ministri, le ordinanze che possono in qualche modo essere considerate come una minaccia alle libertà, le risposte da farsi ai voti dei due rami del Parlamento, e l'esecuzione di quegli articoli che per legge debbono essere eseguiti dal Ministero.

Mi riservo, quando abbia sentito una risposta, di formulare la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfieri ha facoltà di parlare per chiedere una spiegazione alla Commissione.

ALFIERI. Io desidererei di essere rassicurato sull'importanza del primo alinea dell'articolo 3 in discussione.

Pare a me che il determinare che dovrà essere indicato da un decreto reale quali siano gli affari che debbono essere deliberati in Consiglio dei ministri, porta con sè l'inconveniente che una quantità di affari, impossibile a determinarsi *a priori*, e a mettersi, per così dire, in categorie fisse, possa in un dato momento essere deliberata da un solo ministro, implicando così, per la sua importanza, la responsabilità dell'intero Gabinetto o di parecchi de' suoi membri; e quando questi membri venissero a reclamare contro uno dei loro colleghi che avesse compito quest'atto importante, questi potrebbe verso di loro giustificarsi col dire che non era detto nel decreto reale che questo affare si dovesse trattare nel Consiglio dei ministri.

A me pare questa una di quelle circostanze, in cui per volere troppo prescrivere si finisce per prescrivere nulla, il che forse non avverrebbe se non si facesse nessuna determinazione tassativa.

È questo un dubbio che verrà chiarito dalla Commissione, la quale certamente avrà ponderato tutta l'importanza o, per meglio dire, tutta la portata dell'articolo da lei redatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore della Commissione.

BARGONI, relatore. La domanda che faceva l'onorevole Alfieri ha alcuni punti di contatto colla osservazione colla quale l'onorevole Mellana esordiva il suo discorso. Io credo, o almeno temo, di dover ripetere un po' troppo frequentemente una idea che mi è già avvenuto di dovere sviluppare in questa discussione altre volte. E questa si traduce nella necessità in cui anche ora mi trovo di dovere pregare la Camera a tenere ben presente che noi abbiamo fatto una legge d'indole essenzialmente amministrativa, una legge per conseguenza la quale nè turba nè, quasi direi, si preoccupa in senso ostile, di alcuna questione costituzionale.

L'onorevole Mellana ha l'abitudine di elevare quasi sempre le discussioni che si fanno in Parlamento al-

l'altezza di questioni costituzionali. L'abitudine senza dubbio è savia; e mi affretto a dimostrargli che in questa occasione noi non abbiamo assolutamente fatto nulla che possa giustificare i dubbi, di cui egli si è mostrato in qualche modo penetrato relativamente a questo articolo terzo.

Mi preme anzitutto dichiarargli che noi abbiamo copiato il primo alinea del nostro articolo 3, salvo una lieve trasposizione di parole, dall'originario progetto Cadorna.

Il ministro Cadorna scriveva: « Oltre i casi previsti nella presente ed in altre leggi, saranno determinati per decreto reale tutti gli altri affari i quali debbano essere proposti e deliberati nel Consiglio dei ministri. » A noi è parso innanzi tutto che quella frase, la quale diceva « oltre i casi previsti nella presente ed in altre leggi, » fosse opportuno lasciarla, per così dire, in seconda linea. Imperocchè, trattandosi di ciò che è già stabilito per legge, importava che questo non venisse espresso in guisa da far credere che si sentisse quasi la necessità di venire, colla legge presente, a dargli nuova sanzione. Quell'inciso fu dunque collocato in fine al periodo...

MELLANA. Domando la parola.

BARGONI, *relatore*. Del resto, la Commissione si è accostata al modo di vedere del ministro proponente per una ragione assai semplice. La Commissione ha creduto che, mentre vi sono dei casi nei quali le leggi determinano quali siano le materie amministrative che devono essere deliberate in Consiglio dei ministri, vi possa essere una serie di altri casi che di volta in volta sia possibile a tutto un Gabinetto di considerare come materie le quali esigano assolutamente una risoluzione collettiva.

Come vedono gli onorevoli Mellana ed Alfieri, qui non si tratta nè punto nè poco di tutte quelle questioni le quali possono sempre e continuamente implicare la responsabilità collettiva del Ministero, quella responsabilità collettiva la quale, come diceva giustamente l'onorevole Mellana, risponde a quella collegialità che è essenziale carattere del Governo costituzionale.

Appunto perchè, indipendentemente da questo, la Commissione, e probabilmente anche il ministro proponente, hanno ritenuto che vi possono essere degli affari i quali, o per l'importanza che ricevono in determinate occasioni o per lo sviluppo maggiore che vengono a prendere sotto l'impero di certe circostanze o per l'indole stessa delle condizioni sotto le quali si è venuta costituendo una data amministrazione, un dato Gabinetto, esigono che sia dato affidamento al paese che la loro trattazione abbia luogo con la maggior solennità, appunto per questo la Commissione ha ritenuto che fosse conveniente lo stabilire che, quando un Gabinetto crede che, oltre tutti i casi contemplati dalle leggi, vi siano dei casi nuovi pei quali importi il dare

un simile afflimento e che per conseguenza le relative deliberazioni debbano essere prese in Consiglio dei ministri, una tale risoluzione venga promulgata colla massima solennità, qual è quella dei decreti reali. Io credo che in questo modo, mentre rimane salva la ragione politica di cui l'onorevole Mellana si preoccupava, siasi venuto ad abbondare anche nell'ordine delle sue idee; perchè anche nel campo amministrativo abbiamo voluto, per una parte, fare un passo più in là di quanto è fin d'ora stabilito per legge; dall'altra parte, abbiamo voluto uscire dalla finzione legale che esiste pur sempre relativamente alle deliberazioni collettive, e stabilirle come materialmente necessarie.

L'onorevole Alfieri dice: ma allora può accadere che qualche volta uno dei ministri possa lamentarsi che siasi preso una deliberazione di grande importanza da un suo collega individualmente, mentre era necessario che se ne assumesse la responsabilità collettivamente; e può per conseguenza accadere che egli se ne lagni.

Ora, il solo fatto enunciato nelle premesse dall'onorevole Alfieri, cioè che si tratti di cose di straordinaria importanza, od anche d'un'importanza solo accidentalmente molto grave, mi pare che trovi la sua risposta nella condizione naturale, nella essenza stessa del Governo costituzionale. Non è supponibile che chi fa parte di un Gabinetto, di un Consiglio di ministri, faccia cosa la quale sia d'importanza tale da richiedere la deliberazione collettiva, e sfugga a questa deliberazione in guisa da dare pretesto ad uno dei ministri di lagnarsi che tale deliberazione non sia avvenuta. Questa impossibilità io la ritengo come cosa indiscutibile, considerando la questione dal lato politico; perocchè mi pare che solo politicamente l'onorevole Alfieri possa temere un simile inconveniente. Amministrativamente mi pare che siasi col nostro articolo provveduto abbastanza.

Dall'aver poi dichiarato, come feci testè, che la Commissione ha creduto d'abbondare anche dal lato amministrativo, nel senso richiesto dall'onorevole Mellana, io traggo argomento a spiegargli anche la seconda parte del nostro articolo.

Egli temeva che coll'aver detto semplicemente che il Consiglio dei ministri riceve sempre preventivamente comunicazione dei disegni di legge che ciascun ministro intende di presentare al Parlamento, noi avessimo offeso il principio della solidarietà nella responsabilità dell'intero Gabinetto. Ma noi abbiamo avuto presente un fatto, ed è che, comunque sia assolutamente vero quello che disse l'onorevole Mellana, cioè che ogni Ministero deve ritenersi implicitamente solidale di tutti i disegni di legge che in nome del Re si presentano all'uno od all'altro ramo del Parlamento; pure più d'una volta, e credo non avere bisogno di citare esempi, è accaduto che disegni di legge vennero presentati da alcuni ministri con assoluta inscienza dei loro colleghi.

Ora, il giorno in cui si stabilisse che una comunicazione preventiva debba, anche materialmente, essere sempre data all'intero Consiglio, questo pericolo noi crediamo che sarebbe assolutamente eliminato.

Forse avrebbe potuto farsi un passo più in là, e forse è questo passo che l'onorevole Mellana desidera, cioè avrebbe potuto dirsi che un disegno di legge non deve essere presentato al Parlamento, se non quando l'intero Consiglio dei ministri abbia deliberato in senso affermativo intorno alla presentazione del medesimo.

Noi invece abbiamo tenuta una latitudine maggiore, inquantochè abbiamo creduto che vi possano realmente essere dei casi, in cui determinate leggi di indole o strettamente tecnica, o in qualche modo di un carattere assai speciale, o non impicanti insomma veruna questione politica veramente tale, e nemmeno veruna questione amministrativa di somma importanza, possano venire qualche volta, col consenso del Consiglio, il quale ne abbia ricevuta comunicazione abbandonate alla responsabilità di quel solo fra i ministri che si assume di presentarle, di sostenerle e di difenderle, dimodochè la reiezione di quelle leggi possa rendere possibile la questione di portafoglio, ma non la questione di Gabinetto.

In seguito a queste premesse, io debbo deplorare che l'onorevole Mellana non abbia dato all'aggiunta che egli propone, la forma di un vero emendamento aggiuntivo. Ad ogni modo, tutto ciò che sono venuto dicendo finqui mi pare debba bastare a dimostrargli come la Commissione non potrebbe facilmente credere che la sua aggiunta trovasse opportuna sede in quest'occasione.

In primo luogo, alcune delle cose che egli proporrebbe, come costituenti materia da deliberarsi in Consiglio, sono di carattere essenzialmente politico, ed eccedono i confini che la Commissione ha creduto le fossero imposti nella compilazione di questa legge; alcune inoltre sono di per sè non facili a potersi accogliere, inquantochè la presunzione che il Ministero possa emettere ordinanze le quali minaccino la libertà, non so come la si potrebbe accogliere, per scriverla in una legge o di questa o di altra natura.

Resterebbe la questione della deliberazione collettiva relativamente ai bilanci. Questa, più che una questione di diritto, mi pare che si traduca in una questione di fatto. Io, per esempio, non intendo che vi sia nè che vi sia stato mai un ministro di finanze il quale non abbia discusso il bilancio dello Stato insieme con tutti i suoi colleghi, perchè mi pare che, senza di ciò, nessuna esposizione finanziaria (e di esposizioni finanziarie invece ne avemmo sin troppe) sarebbe mai stata possibile. D'altronde la discussione che in seno al Consiglio dei ministri può farsi dei vari bilanci non credo che potrebbe mai essere tale da prendere la proporzione di una discussione per articoli e per capitoli, giacchè

a questo modo sarebbe tolto assolutamente all'intero Gabinetto il modo di fare gli affari dello Stato, perchè sarebbe faccenda di qualche mese il venirne a capo.

Per queste considerazioni, ma sopra tutto per la considerazione primitiva che mi piace ripetere, cioè che con questo articolo di legge noi usciamo dallo stato attuale per fare un passo di più nel senso desiderato dall'onorevole Mellana, io spero che egli vorrà dichiararsi pago di queste spiegazioni, ritirando ogni proposta d'aggiunta, per riservarne una parte a quelle leggi in cui l'aggiunta stessa trovasse la vera sua sede, e per unirsi a noi nell'approvare l'articolo proposto.

MELLANA. L'onorevole relatore esordiva e conchiudeva dicendo che col suo articolo si era fatto un passo nella via da me indicata. Mi permetta di dirgli che, approvando quest'articolo, noi faremmo un passo indietro, in quanto che nello stato attuale, in mancanza di legge, si poteva chiedere ragione di quest'assenza del voto collettivo nelle più gravi emergenze al Governo, e richiamarlo. Ora voi dite ai ministri: fatevi da voi stessi un decreto reale, col quale indicherete quale di queste materie dovrebbe procedere collettivamente con una autorizzazione ricevuta per legge, e che non potrà più essere sindacata. Mentre, allo stato attuale, se abbiamo il male, abbiamo almeno anche il beneficio del sindacato, colla presente legge, verremmo a perdere anche quel beneficio.

Io però ringrazio l'onorevole Bargoni d'aver data lettura dell'articolo di legge precedentemente proposto dall'onorevole mio amico Cadorna; e debbo cogliere questa circostanza per dire che quel ministro nella sua proposta era più largo assai che l'attuale Commissione. Se io ho ben letto, in quell'articolo è detto: « Si potrà fare per decreto reale, salvo quelli stabiliti dalla presente legge e dalle altre... » Sentiva dunque quel ministro che in questa legge bisognava determinare alcuni casi. E quando io parlo di determinare dei casi, non intendo mica tutti, nè che dal punto amministrativo sia tolto al Governo di fare decreti reali al riguardo. Io solamente intendo di stabilire nella legge che noi, politicamente anche se si vuole, ma secondo un alto principio amministrativo, crediamo indispensabile questa collettività che nega la Commissione. Perchè negare che vi possono essere due o tre casi i quali debbono essere definiti? Perchè non definirli oggi? Ve lo diceva il ministro proponente: « salvo quelli stabiliti dalla presente legge o da altre. » Invece voi, ponendo apertamente come tesi generale, che è per decreto reale che si risolvono tutte queste materie, salvo quelle che saranno riservate per leggi future, date al Governo un diritto che oggi non ha, e che avrebbe dovuto prendere sotto la sua propria responsabilità.

E qui mi occorre tranquillare l'onorevole relatore. Quello che fu nella storia degli uomini, ritorna ad essere di nuovo; quello che era in una legge può venire in un'altra. La legge, mi permetta l'onorevole rela-

tore, si potrà fare per i casi eccezionali, per prevenire il male.

Poichè, se tutti gli uomini fossero quali li stabilisce l'onorevole relatore, il quale non crede si possa supporre questo o quest'altro, allora sarebbe inutile la legge della responsabilità ministeriale e presso che tutte le leggi. Le leggi si fanno perchè pur troppo avviene che gli uomini non sieno quali dovrebbero essere.

Nè colle mie supposizioni intendo alludere al presente, ma bensì ai casi ed agli uomini che potrebbero succedere; e non è men vero che potrebbero succedere degli uomini i quali si trovassero in altre condizioni; ed è per questi che si deve fare la legge, includendovi alcune disposizioni le quali mostrino come si sia antiveduto a tutto.

Io metterei, per esempio, l'espressione: « i decreti reali che possono portare sospensione di garanzia costituzionale. »

Noi abbiamo già avuto vari di simili decreti, di simili ordinanze, nè certamente si può dire che ciò non avvenga.

Quando si dice che, trattandosi di sospensione di garanzie costituzionali, debbano essere effettuate dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, credo che con ciò non si farà nulla contro giustizia.

Ma un'ultima osservazione io farò all'onorevole relatore; questa è però fuori della questione.

Egli disse che noi abbiamo avute molte e forse troppe esposizioni finanziarie. Io so invece che da due mesi siamo qui ad attenderne una per conoscere se lo stato attuale del Tesoro, e se le previdenze di alcuni mesi fa infiorino ancora la mente del ministro delle finanze, e il modo con cui furono applicate le imposte che hanno tanto commosso il paese; siamo alla vigilia della discussione del bilancio, checchè abbia votato ieri la Maggioranza, e non si sa ancora nulla dello stato del Tesoro e degli effetti delle leggi da voi votate.

Se tutte queste cose dovessero essere votate in Consiglio dei ministri, credo che nessun Gabinetto vorrebbe rispondere di questo fatto, che, dopo due mesi dacchè è riunito il Parlamento, non si siano neppure presentati i decreti reali stati emanati durante le vacanze parlamentari. È debito del Governo di presentare al Parlamento, nel giorno che si riapre, quei decreti reali che eccezionalmente ha dovuto fare in quell'epoca.

Sono due mesi, ripeto, che siamo qui riuniti, e non abbiamo ancora sott'occhio nè l'esposizione di questi decreti, nè la relazione sul modo con cui sono state eseguite le due grandi leggi finanziarie, nè la situazione del Tesoro; e siamo alla vigilia della discussione dei bilanci.

Crede l'onorevole Bargoni, che se le cose alle quali ho accennato dovessero farsi per voto collettivo del Consiglio dei ministri, potrebbero le persone che sie-

dono su quel banco assumersi una così ampia responsabilità? Può assumerla un uomo che fa mostra d'alto coraggio, ma non già un intero Gabinetto. (*Segni d'assenso a sinistra*)

Quindi, per quanto riguarda il bilancio e la presentazione delle altre leggi, i decreti reali i quali possono sospendere l'esercizio dei diritti costituzionali e finalmente i voti dei due rami del Parlamento, insisto perchè in questa legge si stabilisca che tutto ciò debba formare oggetto delle deliberazioni del Consiglio dei ministri.

CATIGLIA. Aderendo interamente alle idee dell'onorevole Mellana, aggiungerò due riflessioni su due passi di questa legge.

Le leggi in tutti i Governi, ma specialmente nei Governi liberi, si fanno, è inutile che io lo dica, perchè sieno note in tutte le loro disposizioni; si fanno quindi quanto è più possibile chiare, precise e determinate. Importa ai cittadini di sapere a quali altre leggi una data legge si riferisca. Se si scorre, ad esempio, il Codice civile, il Codice di procedura, si vede che gli articoli ai quali una disposizione si riporta, sono indicati determinatamente. È questo necessario, impreteribile, giusto, utile, onde il ministero delle leggi, torni quale deve essere, chiaro, preciso, definito, obbligatorio.

La Commissione, oltre al dire che vi sono affari i quali debbono essere deliberati nel Consiglio dei ministri, parla anche di quelli che sono al detto Consiglio riservati *dalla legge*.

Questa parola si riporterebbe ad una legge unica; intanto leggi diverse ci sono, le quali prescrivono dati affari deliberarsi in Consiglio dei ministri. E perciò la Commissione, allegando un errore di stampa, invece del singolare ha posto il plurale, invece di *riservata* dalla legge, ha posto *riservate* dalle leggi. Ora io dico: volendo far chiara, precisa, nitida pel pubblico e pel Ministero stesso questa legge, non potrebbe l'onorevole Commissione fare un passo innanzi?

la parola *riservata* dal singolare fu portata al plurale. Le leggi attenenti a questa materia non sono molte; esse potrebbero benissimo essere citate qui, e dirsi: dalle leggi *A, B, C*, insomma quelle e non molte, che sono relative a questo subbietto.

Naturalmente il Ministero il quale assume l'alta responsabilità del pubblico servizio, il presidente che si mette a capo del Ministero, con queste indicazioni, sarà istruito delle leggi che determinano gli affari che debbono essere di risoluzione comune del Ministero tutto intiero. L'omettere queste indicazioni non trovo nè giusto, nè consentaneo. Non giusto, perchè mette all'oscuro i ministri stessi ed il pubblico; non consentaneo, perchè quando le leggi si fanno, debbono essere esplicite, e però debbono citare le leggi alle quali si riportano.

Questa è una prima riflessione. Ne vorrei anche sottomettere un'altra.

Nell'ateneo secondo dicesi: « Il Consiglio dei ministri riceve sempre preventiva comunicazione dei disegni di legge che ciascun ministro intende presentare al Parlamento. »

Questa comunicazione è troppo poca cosa. Si tratta di presentare leggi. Le leggi che ciascun ministro presenta naturalmente sono parti di un gran tutto. C'è un concetto generale che domina tutta intiera la legislazione, che domina, dovrei almeno crederlo, tutto intiero il procedere del Gabinetto. Il presidente dei ministri ha il concetto, direi, generatore; egli lo ha comunicato ai suoi colleghi; essi vi hanno aderito, e le varie leggi che i diversi ministri presentano non sono che la esplicazione pratica di cotesto concetto, il quale guida il Ministero nella sua via. Ebbene, se il concetto deve essere unico, bisogna che tutte le leggi che ciascun ministro particolarmente elabora, rispondano esattamente al medesimo. E poichè questa è un'opera collettiva, di cui è a capo il presidente del Consiglio, non si può certamente limitare a pura e semplice comunicazione preventiva questa cosa che può compromettere, dal canto di ogni ministro in particolare, l'integrità del concetto complessivo, secondo cui il Ministero tutto intiero cammina.

Quindi io pregherei l'onorevole Commissione anche, in questa parte, a considerare se non sarebbe più acconcio il dire: non *preventiva comunicazione*, ma chiudere questa seconda parte nella prima, e dire: « Non si può dai ministri presentare un progetto di legge alla Camera, se non è d'intesa e d'accordo dell'intero Ministero; » od altrimenti: Ciascuna legge, prima di essere presentata alla Camera, debba essere discussa e vinta in Consiglio dei ministri. »

Noi, qui nella Camera, perchè una mozione possa votarsi, è necessario sia appoggiata da 15 deputati, e sì che le nostre mozioni non compromettono nulla, tutto al più fanno, come alcuni dicono, perdere del tempo, che non sempre però è perduto, poichè se oggi una proposta non si vince, più tardi può essere poi accettata; mentre una proposta fatta da un ministro in Parlamento, se non sia che solo comunicata agli altri ministri, ben può nella discussione dare luogo a dissidi tra i ministri medesimi.

La pura comunicazione non esclude che uno dei colleghi possa dire al proponente: se voi l'aveste portata in Consiglio dei ministri, avrei avuto delle osservazioni a fare; per me non consento, e quindi ci voto contro.

Pertanto ad evitare queste possibili e non belle discrepanze, a far sì che le leggi che si presentano davanti al Parlamento rappresentino gli intendimenti dell'intero Ministero, io crederei che l'onorevole Commissione, in vista di tali riflessioni, potesse trovare giusto che della legge da presentare al Parlamento, non solo si desse preventiva comunicazione di un ministro agli altri colleghi, ma che tutti i progetti di legge ve-

nissero proposti da uno o da altro ministro sì, ma sempre previa intelligenza dell'intero Gabinetto.

Queste sarebbero perciò le due modificazioni che io rassegnò: l'una di determinarsi e citarsi le leggi alle quali quelle parole *riservate dalle leggi* si riferisce; l'altra poi che la presentazione delle leggi da farsi davanti al Parlamento non sia preceduta da semplice comunicazione agli altri ministri, ma sia un atto il quale provenga dall'intero Gabinetto, e sieno le leggi presentate solo quando l'intero Gabinetto le abbia consentite.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha inviato al Seggio un emendamento al secondo capoverso dell'articolo 3 che discutiamo; ne do lettura:

« La presentazione dei disegni di legge che ciascun ministro intende fare al Parlamento deve sempre essere deliberata in Consiglio de' ministri. »

Io ho trasmesso come doveva questo emendamento alla Commissione.

Ora, la Commissione non intende di rispondere immediatamente se accetti o rigetti questo emendamento, ma si riserverebbe di far questa dichiarazione domani, per cui pare che non sarebbe il caso di aprire sul medesimo la discussione.

PESCATORE. Io non voglio aprire discussione sul mio emendamento, solo mi si permetterà di spiegarne il concetto, ed ho fondato motivo di credere che, spiegato in un certo senso, la Commissione lo accetterà.

Mi dispiace d'aver subito mandato al banco della Presidenza il mio emendamento, doveva chiedere prima la parola e premettere i riflessi da cui quello deriva, ma, insomma, l'aver invertito l'ordine materiale non può variare la natura della cosa.

Io ho compreso tutta la verità delle osservazioni fatte dall'onorevole Bargoni nella questione di cui ora trattiamo, che, cioè, occorrono certi disegni di legge di carattere tanto speciale e tecnico, e d'importanza minore, che il Consiglio dei ministri può benissimo, senza assumerne l'intera responsabilità, consentire che il ministro competente li presenti al Parlamento. Ma questo non esclude, o signori, che il Consiglio dei ministri, a cui è comunicato un disegno di legge, non debba prenderne cognizione.

Dopo averne presa cognizione o lo approverà completamente, oppure almeno non lo disapproverà se troverà che esso è di tal natura da poterne consentire la presentazione.

Che il Consiglio dei ministri non si limiti a ricevere materiale comunicazione dei disegni di legge senza menomamente esaminarli; che il Consiglio dei ministri ne prenda cognizione per consentirne, oppure negarne la presentazione, e quando la consenta per assumerne l'intera responsabilità od almeno permettere al ministro competente che l'assuma lui, mi pare che ciò importi prima di tutto alla cosa pubblica, e mi sembra inoltre che importi agli stessi ministri, giacchè

se il Consiglio delibera, di ciò che ha deliberato si tiene nota nel protocollo, e venendo pure quel tal disegno rigettato dalla Camera, il protocollo constaterà che il Consiglio dei ministri non approvò pienamente, ma solo consentì che fosse presentato il disegno sotto la speciale responsabilità del ministro che lo produsse, e quindi non ne nascerà una questione politica.

In questo senso, parmi che il mio emendamento corrisponda esattamente alle idee della stessa Commissione, e voglio sperare che lo potrà accettare sin d'ora.

BARGONI, relatore. La Commissione aveva fatto da principio una riserva per la ragione che questo sistema di presentare degli emendamenti all'ultimo momento può turbare assolutamente il corso ordinario della discussione. Ma d'altra parte anche il lasciare sospeso un articolo per rimandarlo ad un altro giorno può creare altri inconvenienti. Ora poi abbiamo udito lo svolgimento che l'onorevole Pescatore ha fatto del suo emendamento; e nello stesso modo che egli ha reso giustizia alle idee sostenute dalla Commissione, la Commissione non ha difficoltà di riconoscere che egli realmente non intende di far cosa la quale si opponga al nostro concetto. Egli viene in certa guisa a precisare maggiormente le idee che noi volevamo consacrare in questo articolo; solo noi lasciavamo una certa tal quale latitudine maggiore, latitudine che egli restringe; e dal punto di vista parlamentare non possiamo avere la più piccola difficoltà ad accettare una tale restrizione.

In sostanza egli dice: levateci di mezzo il sospetto che una volta che un progetto di legge sia stato comunicato al Consiglio dei ministri, ogni formalità s'intenda per ciò solo adempiuta; dateci invece la garanzia che fatta questa comunicazione una deliberazione del Consiglio abbia necessariamente ad intervenire. Che poi il Consiglio deliberi di far suo totalmente il progetto sino al punto che, se venisse reietto, se ne farebbe questione di Gabinetto, oppure che si contenti di lasciarne la responsabilità al solo ministro proponente, questo non monta, basta che una deliberazione formale ci sia stata.

Ora, in questo senso, siccome col secondo alinea del nostro articolo non intendemmo stabilire una semplice formalità, ma noi pure presupponemmo e volemmo che naturalmente intervenisse una discussione e quindi una deliberazione del Consiglio, così non abbiamo nulla ad eccepire alla proposta dell'onorevole Pescatore, ed in questo senso possiamo accettare il suo emendamento.

Mi rimane ora a rispondere ad alcuni appunti del discorso ultimo dell'onorevole Mellana.

Egli ha fatto un'obbiezione che, quando io risposi al suo primo discorso, fui tentato di prevenire. Ma, dico la verità, io credeva che dall'onorevole Mellana

quella obbiezione non sarebbe venuta. Vedo invece che mi sono ingannato, e mi affretto a rispondere.

L'onorevole Mellana ha detto: voi in sostanza date una facoltà di più al Governo, ed una volta che gli concedete di fare per decreto reale delle disposizioni su questa materia, voi legate le mani al Parlamento. Se non lo ha detto con queste identiche parole, il timore che egli ha espresso è stato questo senza dubbio.

Ora, noi siamo ben lontani dal dividere un siffatto timore, imperocchè, non solo il decreto di cui qui si tratta può, per volontà di qualunque tra noi, venir sottoposto al giudizio del Parlamento; ma, quand'anche un tale decreto esista, noi possiamo in qualunque altra legge successiva continuare a disciplinare questa materia, sia per una determinata ragione isolata, sia anche per più ragioni collettivamente. Nè, col sistema da noi tenuto, abbiamo ristretto il campo che ci era preparato dall'onorevole ministro Cadorna proponente la legge; imperocchè è ben vero che egli parlava di casi previsti nella *presente* e nelle altre leggi; ma egli accennava ai casi previsti nella *presente* legge non altrimenti da quel che ha fatto la Commissione nel corso della legge stessa. Infatti egli, al pari di noi, ebbe a far cenno di alcune disposizioni le quali non possono aver vita se non mediante la deliberazione del Consiglio dei ministri, e nulla più. Nel progetto Cadorna, e l'onorevole Mellana lo ricorderà benissimo, non esiste un articolo riassuntivo il quale enumeri tutti gli atti che debbono farsi per deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'onorevole Cadorna in sostanza anche egli si rimetteva genericamente alle leggi, ma citava oltre le leggi in generale anche la legge presente. Noi citiamo unicamente le leggi, perchè riferendoci alle leggi in genere comprendiamo e la legge presente e le altre leggi esistenti e tutte le leggi future.

CASTIGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

CASTIGLIA. Il signor relatore non ha risposto alla seconda delle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Sul suo emendamento?

CASTIGLIA. Quello viene appresso. In questa discussione io aveva detto che bisognava indicare le leggi. Egli ha detto: persisto in questa idea, ma non ne ha detto le ragioni.

Ecco su che vorrei una risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha da aggiungere altre osservazioni sulle modificazioni di redazione proposte dall'onorevole Castiglia?

BARGONI, relatore. Io veramente non avrei da aggiungere niente. Ma se la Camera mi permette una certa libertà di parola io profitterò dell'occasione per obbedire alla necessità di parlar chiaro.

La Camera ricorda che al finire della discussione generale, l'onorevole Castiglia riconosceva che le sue idee non erano di questi tempi, che riguardavano piut-

tosto l'avvenire; ed infatti aveva ritirate le sue proposte per serbarle ai posteri. Ma, lo dico con dispiacere, tutte queste proposte egli le ha riprodotte e con nostra grandissima sorpresa le ha riprodotte quasi tutte con la stessa forma, obbligando così la Commissione a studiare di nuovo tutti quegli emendamenti che egli per il primo aveva giudicato non atti ad essere convenientemente apprezzati dalla nostra debolezza, dalla nostra pochezza. (*Risa di approvazione*) Oltre tutti questi emendamenti egli viene ora verbalmente (senza mandarli alla Presidenza, senza comunicarli alla Commissione), egli viene, dico, ad improvvisarne altri accompagnati da nuove osservazioni. Ed io faccio una seconda volta confessione di pochezza, e dichiaro che non ho nulla da rispondere. (*Bene! a destra*)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Castiglia per un fatto personale.

CASTIGLIA. Che certe idee, e quelle massime che io aveva messe nel mio controprogetto, si dovessero esporre innanzi al Parlamento, ma poi non persisterci a lasciare che dette idee facessero il cammino loro, questo va bene. Lì eravamo sopra un terreno nuovo, direi anzi, ignorato, terreno scoperto pur ora da principii, da soluzioni e dottrine finora poco in conoscenza alla generalità; ma nell'esame degli articoli io non sono ritornato per niente a quelle idee.

Nell'esaminare il primo articolo mi richiamai alle leggi romane; nell'esaminare il secondo, io non notai se non la mancanza di sanzione e di effetto pratico. L'una cosa e l'altra non ha niente a fare con le idee delle quali, per l'assoluta novità, io non credo venuta peranco l'ora loro.

Dico quindi all'onorevole Bargoni: le leggi attuali positive, quando si richiamano ad altre leggi, le indicano. Voi, nel vostro articolo, avevate prima detto: *riservati dalla legge*, poi avete fatto un passo più in là, e avete posto *dalle leggi*.

Allora io soggiungo: quale difficoltà avvi acchè la legge sia chiara, chiara per i ministri, chiara pel pubblico, che si indichino le date delle leggi alle quali vi riferite. Questo, onorevole Bargoni, non ha niente a che fare colla scienza dell'umanità nè coll'universo dei popoli, nè co' corpi, colle comunioni, colle nazioni, in cui questo universo si edifica e convive.

Questa, non è che la esegesi la più uguale, la più comune pertinente al modo di compilare le leggi. Quale dunque l'ostacolo?

Le leggi non si fanno perchè siano dei misteri, si fanno perchè siano delle evidenze; e l'evidenza nasce dalla precisione del loro linguaggio, e nell'articolo della Commissione v'è mistero, manca l'evidenza, mancano le indicazioni necessarie ed impreteribili.

PRESIDENTE. Ella esce dal fatto personale; questo è un fatto che riguarda tutto il Parlamento.

CASTIGLIA. La Commissione dice, non a me, ma al

paese, che non si sono citate le leggi, per le ragioni che ha esposte. Queste ragioni non le ha dette. Io attendo le dica per vedere se io abbia a persistere.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Castiglia consiste in un'aggiunta da farsi all'articolo 3.

CASTIGLIA. Io la manderò alla Presidenza.

PRESIDENTE. Che la trasmetterà alla Commissione perchè la prenda ad esame.

CASTIGLIA. Ringrazio anzi la Commissione per avere accolte le mie idee. (*Movimenti*)

BARGONI, relatore. Non abbiamo accolto niente. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 3, com'è stato modificato dall'onorevole Pescatore:

« Saranno per decreto reale determinati tutti gli affari, i quali debbano essere oggetto di deliberazione nel Consiglio dei ministri, oltre quelli che gli sono riservati dalla legge.

« La presentazione dei disegni di legge che ciascun ministro intende di fare al Parlamento, dev'essere sempre deliberata in Consiglio dei ministri. »

Pongo ai voti quest'articolo, così modificato.

(La Camera approva.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ara.

ARA. Io ho avuto l'onore di presentare al banco della Presidenza una interrogazione da fare al ministro delle finanze: siccome è nell'interesse del ministro stesso che questa sia esaurita subito, così pregherei la compiacenza dell'onorevolissimo presidente di volerne dare comunicazione.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha dovuto allontanarsi per andare in Senato a votare una legge; se tornerà prima che si scioglia la seduta, gli domanderò se e quando intenda di rispondere a quest'interrogazione, altrimenti l'onorevole Ara rinnoverà la sua domanda nella tornata successiva.

Ritornando alla proposta dell'onorevole Castiglia essa non è veramente un'aggiunta all'articolo, ma si riferisce alla designazione delle leggi alle quali il primo alinea si riporta. Su questo la Commissione può rispondere indilatamente se intende o no di assumere codesto incarico di modificare l'articolo nel senso di specificare le leggi alle quali esso si riferisce.

BARGONI, relatore. Siccome si parla di leggi esistenti, così la Commissione non può fare il torto al Parlamento di supporre che esso non conosca le leggi e di pretendere che lo dichiari.

CASTIGLIA. Domando la parola. (*Rumori e segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Ma così non si finisce più.

CASTIGLIA. Perdoni, io debbo...

PRESIDENTE. Ma è inutile con lei il regolamento, se intende parlare quando e quanto vuole e sul medesimo argomento, mentre il regolamento dice che non si può parlare che una volta sola.

CASTIGLIA. Ma io voleva solamente dire...

PRESIDENTE. Già, ella ha sempre da schiarire. (*Si ride*)

CASTIGLIA. Si tratta precisamente d'uno schiarimento.

PRESIDENTE. Vede che non ho sbagliato.

BARGONI, relatore. Io voleva aggiungere che, mentre la Commissione non potrebbe assumersi quest'incarico per la ragione che ho già detta, se qualcuno avesse la compiacenza di andar a guardare la relazione, vedrebbe anche le ragioni per le quali nell'articolo non furono le singole leggi tassativamente indicate. Ciò che la Commissione da questa parte ha creduto debito suo di fare, lo ha fatto. Ed a quanto ha detto nella relazione posso soggiungere che la Commissione si è rivolta, per sempre meglio illuminarsi, anche alla Corte dei conti. Ma non poteva essa credere che ciò che doveva servire per studio suo privato dovesse poi venire inclusa nella legge e rendere mostruoso un articolo il quale dovrebbe avere almeno il merito della semplicità. (*Bene! a destra*)

CASTIGLIA. Due parole...

PRESIDENTE. Permetta! Il presidente non deve prender parte alla discussione, ma mi lasci solo osservare che quando un articolo dice: *secondo le leggi*, s'intende bene che sono le leggi che ordinano.

CASTIGLIA. Lasciamo!

PRESIDENTE. Vi ha un'altra aggiunta. L'onorevole Castiglia vorrebbe che al secondo paragrafo, che è stato modificato secondo la proposta dell'onorevole Pescatore, si aggiungesse un altro alinea così concepito: « Ogni servizio non potrà dipendere che da un Ministero. Le complicazioni e ingerenze di più Ministeri, in un servizio stesso, dovranno quanto più sollecitamente, per accordo tra i ministri, eliminarsi. »

Domando se quindici deputati chiedono la discussione di questo emendamento.

(*La discussione non è consentita.*)

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato.*)

CASTIGLIA. Mi perdoni, senza svilupparlo, senza dir niente!

PRESIDENTE. È alla Camera che dovrà domandar perdono, non al presidente.

CASTIGLIA. Ma.... (*Vivi segni d'impazienza in vari banchi*)

PRESIDENTE. Prego il signor Castiglia di farla finita; non si va avanti così! (*Bene!*)

« Art. 4. Le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono consegnate e conservate in apposito protocollo, firmato dal presidente e dal ministro che adempie l'incarico di segretario. »

L'onorevole Nervo propone un'aggiunta a questo articolo, la quale è così concepita:

« I regolamenti, le circolari, le istruzioni e le lettere che i ministri ed i loro delegati emanano nell'esercizio delle loro funzioni, non vincolano i terzi se non in

quanto le disposizioni che contengono siano conformi alla legge. »

Domando se vi sono quindici deputati che chieggano la discussione di questo emendamento.

(*Si alzano quindici deputati.*)

Essendone domandata la discussione, l'onorevole Nervo...

Voce. Non è presente.

PRESIDENTE. In questo caso lo pongo senz'altro ai voti. (*Non è approvato.*)

L'onorevole Castiglia propone...

CASTIGLIA. Ritiro e domando la parola. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Oh questa volta poi non gliela do davvero! (*ilarità*)

Ha ritirato l'emendamento e vuol parlare? Ma questo è contrario non solo al regolamento, ma anche alla ragione ed al buon senso. (*Bravo! a destra*)

CASTIGLIA. Per un richiamo al regolamento, ed è questo. Noi seguendo il regolamento, secondo il presidente e secondo le di lui vedute...

PRESIDENTE. Riguarda la Camera, non il presidente. È la Camera che ha deliberato.

CASTIGLIA. Colui che non propone niente, parla; colui che propone, non può parlare. Colui che ha proposto un emendamento debbe avere quindici colleghi che glielo permettano; se non ha proposto niente, chiede la parola, e parla liberamente. Questa cosa, al certo, l'onorevole presidente non la troverà punto regolare; e però deve dirsi che qualche cosa di viziato c'è; e che, o il regolamento non l'abbiamo inteso, o che bisogna correggerlo perchè ne nasce qualche cosa che in logica non sta.

PRESIDENTE. Mi lasci spiegare l'articolo e poi vedrà che non c'è nulla di vizioso.

CASTIGLIA. È lecito proporre...

PRESIDENTE. Ma non è lecito parlare sopra una proposta che il medesimo proponente dichiara di ritirare.

CASTIGLIA. Domando la parola per una dichiarazione. (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Parli per una dichiarazione sopra l'articolo piuttosto. (*ilarità*)

CASTIGLIA. L'articolo dice: « Le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono consegnate e conservate in apposito protocollo, firmate dal presidente e dal ministro che adempie all'incarico di segretario. »

Qui sarebbe a notare, in linea di dicitura, che *consegnate* è qualche cosa di francese; usata in tal modo, non so quanto sia italiana questa parola. Il dizionario credo è un'autorità al disopra di noi tutti, un'autorità la quale non soggiace nemmeno alle deliberazioni della Camera. E però tornerebbe meglio dire: sono *custodite*, affidate al presidente del Consiglio dei ministri che *le custodirà* presso di lui in apposito protocollo.

Insomma nel modo in cui sta l'articolo, non è molto importante per quello che dice, non è molto elegante il modo con cui si esprime. Io credo che se la Com-

missione ci guardasse alquanto, gli darebbe, ne sono persuaso, una forma migliore, e potrebbe insieme avere qualche importanza, ponendo, per esempio, che il protocollo fosse dato in custodia al presidente del Consiglio dei ministri, e ciò creerebbe un obbligo, una garanzia, una responsabilità che qui non c'è.

Da noi nelle due Sicilie la presidenza dei ministri era un Ministero a parte, e un Ministero al di sopra dei Ministeri tutti, e questo Ministero teneva in custodia le deliberazioni del Consiglio dei ministri, e dava le relative comunicazioni a tutti i Ministeri; era bene costituito, e adempiva solennemente a ciò che l'onorevole Pescatore dopo di me ha proposto e che la Commissione ha accettato, cioè a riunire in un Consiglio e in una cooperazione comune i ministri tutti. Colà tutto questo aveva un ordine proprio, qui nell'articolo non l'ha, poichè non si fa altro che dire che gli atti si conservano in apposito protocollo. Spero che queste umili riflessioni possano indurre la Commissione a voler riformare la dicitura e le disposizioni di quest'articolo.

Ecco le mie brevi parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Ho chiesto di parlare per fare una semplice osservazione agli onorevoli componenti la Commissione.

A me pare che vari di questi articoli, fra i quali il 4 e il 5, potrebbero assolutamente essere eliminati dal titolo I. Questi articoli farebbero assai meglio parte di un decreto regolamentare che di una legge.

Credo che una delle cause per le quali questa discussione, contrariamente al desiderio della Camera, cammina per le lunghe, si è che in questa proposta di legge trovansi molti articoli che starebbero meglio in un regolamento. In questo numero è, secondo me, l'articolo quarto il quale prescrive come debbono essere conservate e firmate le deliberazioni del Consiglio dei ministri. A questo mi pare che si dovrebbe provvedere altrimenti che con la legge. La stessa osservazione si potrebbe fare sull'articolo 5 e sopra altri articoli. Perciò pregherei la Commissione di vedere quali articoli si possano sopprimere, poichè sopprimendoli conseguiremo due vantaggi.

Faremo una legge molto più breve ed abbrevieremo eziandio la discussione di molto.

Aggiungerò che nel titolo che riguarda gl'impiegati vi sono 32 o 33 articoli che potrebbero essere eliminati. Faccio queste osservazioni nell'interesse della discussione ed in quello della legge stessa, avuto riguardo a coloro i quali credono che la medesima sia una riforma feconda d'utili risultati per lo Stato. Desidererei quindi sentire il parere della Commissione intorno a questi miei suggerimenti.

BARGONI, relatore. È facilissimo alla Commissione il rispondere alla domanda dell'onorevole Lazzaro.

Dal momento che essa ha scritto l'articolo vuol dire che ha creduto necessario il dettarlo, e non può certamente, ora che la discussione è già avviata, mutare di pensiero su questo punto.

Io credo che l'onorevole Lazzaro prenda due equivoci: l'uno consiste nel considerare inutili alcune disposizioni le quali probabilmente non hanno che un carattere declaratorio, le quali dalla Commissione furono ritenute, benchè e perchè declaratorie, assai necessarie allo stato attuale delle cose; l'altro consiste nel non essersi egli reso conto che precisamente certe materie, le quali hanno avuto sin qui il carattere di materie regolamentari, sono state introdotte nella legge perchè cessi in loro quel carattere puramente regolamentare ed acquistino una maggiore sanzione che non avevano prima, rendendosi per conseguenza possibile una loro più scrupolosa osservanza non solo, ma anche più facile il sindacato e il giudizio del Parlamento rispetto alla loro esecuzione successiva.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4...

CASTIGLIA. Perdoni, vi è la modificazione da me proposta, che, invece di *consegnare*, sia detto *registrare*. Queste sono cose sopra cui la Commissione dovrebbe pronunziarsi.

PRESIDENTE. Propone adunque che, invece di dirsi *consegnate*, si dica *registrate*.

Domando se è appoggiato quest'emendamento proposto dall'onorevole Castiglia.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Io proporrei la parola *trascritte*; parmi sia questa la parola più acconcia.

Che cosa ha inteso la Commissione? Ha inteso che vi è un registro che essa chiama *particolare*.

Ebbene, in questo registro debbono essere scritte testualmente le disposizioni del Consiglio di Stato. È questo il concetto della Commissione; usiamo il vocabolo che vi corrisponde. Per conseguenza la formola che a me parrebbe più opportuna sarebbe questa:

« Le deliberazioni saranno trascritte in un apposito registro. »

Faccio questa proposta, e non voglio credere che la Commissione tenga tanto alla sua locuzione da respingere una mozione simile.

BARGONI, relatore. La Commissione non accetta la parola *trascritte*, perchè significherebbe la necessità che la deliberazione sia dapprima scritta sopra un altro documento e poi trasportata nel protocollo; cosa che non pare cada in acconcio di disciplinare in questa occasione. Ma, se si tratta di dire *inserite*, di dire semplicemente *scritte* o di introdurre qualche altra parola la quale non desti le antipatie, che sembra incontrare la parola *consegnate*, parola tuttavia che la Commissione crede difendibile, certo che noi non vorremo ostinarci a non accettarla.

PRESIDENTE. Onorevole Castiglia, pare che si siano

tutti trovati d'accordo di sostituire al vocabolo *consegnate* l'epiteto *inserite*. Insiste ella ancora?

CASTIGLIA. No, ma del resto la parola *trascritte* mi pare accettabile.

PRESIDENTE. Dunque non insiste?

CASTIGLIA. Ma c'è l'altra parte del mio emendamento che riguarda le parole *custodite dal presidente del Consiglio*, ecc.

PRESIDENTE. L'onorevole Castiglia propone sull'articolo 4 un altro emendamento.

Lo leggo:

« Sono annotate in apposito registro e custodite dal presidente del Consiglio dei ministri. »

È il medesimo che non è stato accolto.

CASTIGLIA. Non è stato mai messo ai voti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4, modificato nei seguenti termini:

« Le deliberazioni del Consiglio dei ministri sono inserite in apposito protocollo, firmato dal presidente e dal ministro che adempie l'incarico di segretario. »

(La Camera approva.)

INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI ARA E MUSSI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, leggo questa domanda inviata al banco della Presidenza dagli onorevoli Ara e Mussi:

« I sottoscritti desiderano d'interrogare il signor ministro delle finanze se creda di aderire al loro invito di depositare prima del 21 corrente alla Segreteria della Camera copia dei contratti od almeno il sunto di quelli che egli direttamente o per mezzo di speciali incaricati, come i questori e delegati di pubblica sicurezza, ebbe a concludere senza servirsi dell'opera degli agenti delle tasse e delle Commissioni locali riguardo alla legge sul macinato. »

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io fin d'ora posso dichiarare agli onorevoli interroganti che tutti i documenti che si riferiscono all'applicazione della legge sul macinato saranno da me depositati alla Camera, come già promisi, perchè possano essere presi in esame.

Alcune transazioni a cui potrebbe alludere quella interrogazione sono già in pronto e si potranno certamente avanti il giorno 21 presentare. Non potrei dire in questo momento se ce ne saranno poi delle altre che possano essere presentate per tempo, ma stiano pur sicuri che metterò sotto gli occhi della Camera tutti quei documenti che potranno interessarla intorno a questo argomento.

ARA. Mi dichiaro soddisfatto, e non ho altro a ridire.

OLIVA. Giacchè me ne porge il destro la proposta degli onorevoli Ara e Mussi io desidererei di sapere se fra i documenti che verranno depositati prima del 21, giorno fissato per le interpellanze, siano comprese anche le istruzioni che gli onorevoli ministri dell'interno e della guerra hanno creduto di dare all'onorevole generale Cadorna, nominato commissario nell'Emilia.

Coi pure vorrei sapere, e ne fo preghiera all'onorevole ministro dell'interno, se fra cotesti documenti figurano anche le circolari che vennero dal Ministero emanate, e che sono appunto relative all'applicazione della tassa sul macinato.

CANELLI, ministro per l'interno. Posso assicurare la Camera e l'onorevole deputato Oliva che nella raccolta dei documenti che verranno presentati alla Camera si comprenderanno anche le istruzioni che si sono date dal ministro della guerra e dal ministro dell'interno al generale Cadorna, come si comprendono pure tutte le circolari le più importanti che furono diramate ai prefetti per dar loro istruzioni su questo argomento.

OLIVA. Mi dichiaro soddisfatto, e non ho bisogno di insistere in questo; soltanto desidero che questo deposito venga eseguito il più presto possibile.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Come tutti rammenteranno non fu il Ministero che fissò il 21 per questa interpellanza, ma fu la Camera che spontaneamente scelse quel giorno, e il Ministero l'accettò. Ora gli onorevoli interpellanti debbono persuadersi che di qui al 21 non c'è molto tempo per raccogliere documenti che vengono da tutte le parti del regno. Sottoporremo alla Camera tutti quelli che ci sono giunti, e se nel corso della discussione ne avremo dei nuovi, gli saranno pure presentati, ma è naturale che per quelli che non ci saranno inviati al tempo della discussione, non possiamo prendere impegno.

MICELI. Mi pare che tanto i documenti richiesti dagli onorevoli Ara e Mussi, quanto quelli domandati dall'onorevole Oliva, essendo atti che ebbero la loro origine nei Ministeri delle finanze e dell'interno...

PRESIDENTE. Hanno già dichiarato che saranno compresi.

MICELI. questi documenti non solamente debbono esistere a Firenze, ma da molto tempo. E siccome il 21 è prossimo, io chiederei che domani stesso i signori ministri presentassero questi documenti, affinchè potessero essere noti alla Camera, e anticipatamente studiati.

CANELLI, ministro per l'interno. Posso assicurare la Camera che il Ministero non ha trascurato di far quanto poteva per essere in grado di presentare al più presto tutti quei documenti che credeva necessari per ri-

schiare la discussione; e li avrebbe anche volentieri presentati prima del giorno 21: anzi i documenti sono già in parte in corso di stampa, ma siamo già al 18, e bisogna che le stampe siano corrette e poi mano mano aggiungervi di quelli che mancano; e però ci è stato fino ad ora impossibile di fare tutto questo. Spero che potranno essere deposti prima del 21, ma non tanto presto quanto sembra desiderarlo l'onorevole Miceli.

PRESIDENTE. Essendo l'ora tarda, sarà il seguito della discussione rinviato a domani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 e tre quarti.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Rinnovamento della votazione per la nomina di commissari presso l'amministrazione del fondo del culto, la Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa militare;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sopra il riordinamento della amministrazione centrale e provinciale, e l'istituzione di uffici finanziari.